

TABELLA REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ EX DLGS 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI (aggiornamento 12/2025)												VALUTAZIONE RISCHIO GAIA SPA				
DESCRIZIONE REATO	FATTISPECIE	RIF.ARTO. 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	ATTINENZA AL PROFILO AZIENDALE	AREA AZIANDALE SENSIBILE	PROBABILITÀ'	MAGNITUDO	ENTITA' RISCHIO	MISURE DI MITIGAZIONE E CONTROLLO		
<b>(Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico)</b> Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture ) (modificato dal D.Lgs. N. 75/2020)	(Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture ) (modificato dal D.Lgs. N. 75/2020)	24	c.p.	316 bis	100	500	3	24	ATTINENTE	AREA TECNICA RISORSE UMANE SPP GEST. IMP. AMMINISTRAZIONE APPR&CONT COMUNICAZIONE SGI	2	3	6	PG_GS029 Gestione amministrativa PG_GS030 gestione e controllo contributi PG_GS031 Regolamento acquisti PO_UT001 gestione AREA TECNICA PG_GS028 gestione della sicurezza nei lavori, servizi e forniture PG_GS012 gestione approvvigionamenti		
<b>(Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee)</b> Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute conseque indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,00 a € 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.	(Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture ) (modificato dal D.Lgs. N. 75/2020)	24	c.p.	316 ter	100	500	3	24	ATTINENTE	AREA TECNICA RISORSE UMANE SPP GEST. IMP. AMMINISTRAZIONE APPR&CONT COMUNICAZIONE SGQAS	2	3	6	PG_GS029 Gestione amministrativa PG_GS030 gestione e controllo contributi PG_GS031 Regolamento acquisti PO_UT001 gestione AREA TECNICA PG_GS028 gestione della sicurezza nei lavori, servizi e forniture PG_GS012 gestione approvvigionamenti		
<b>(Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee)</b> Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altri danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 5.100 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00: se il fatto, è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.	(Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture ) (modificato dal D.Lgs. N. 75/2020)	24	c.p.	640 c. 2	100	500	3	24	ATTINENTE	AREA TECNICA RISORSE UMANE SPP GEST. IMP. AMMINISTRAZIONE APPR&CONT SGQAS	1	3	3	PG_GS029 Gestione amministrativa PG_GS030 gestione e controllo contributi PG_GS031 Regolamento acquisti PO_UT001 gestione AREA TECNICA PG_GS028 gestione della sicurezza nei lavori, servizi e forniture PG_GS012 gestione approvvigionamenti		
<b>(Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)</b> La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.	(Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture ) (modificato dal D.Lgs. N. 75/2020)	24	c.p.	640 bis	100	500	3	24	ATTINENTE	AREA TECNICA RISORSE UMANE SPP GEST. IMP. AMMINISTRAZIONE APPR&CONT SGI	1	3	3	PG_GS029 Gestione amministrativa PG_GS030 gestione e controllo contributi PG_GS031 Regolamento acquisti PO_UT001 gestione AREA TECNICA PG_GS028 gestione della sicurezza nei lavori, servizi e forniture PG_GS012 gestione approvvigionamenti		
<b>(Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico)</b> Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altri danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 5.100 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.	(Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture ) (modificato dal D.Lgs. N. 75/2020)	24	c.p.	640 ter	100	500	3	24	ATTINENTE	AREA TECNICA RISORSE UMANE SPP GEST. IMP. AMMINISTRAZIONE SISTEMI INFORM.	2	3	6	PG_GS014 gestione strumenti informatici PG_GS001 gestione dei documenti e delle registrazioni PO_UT001 gestione AREA TECNICA PG_GS013 Gestione risorse umane PG_GS029 Gestione amministrativa		
<b>(Turbata libertà degli incanti)</b> Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti [534c.p.c., 576-581 c.p.c., 264] o nelle licitazioni private(1) per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontanagli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032. Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065. Le penne stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà	(Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture ) (inserito con DL 10 agosto 2023, n. 15, convertito con l. 9 ottobre 2023, n. 137)	24	c.p.	353	100	500	3	24	ATTINENTE	AREA TECNICA RISORSE UMANE SPP GEST. IMP. AMMINISTRAZIONE SISTEMI INFORM.	2	3	6	PG_GS029 Gestione amministrativa PG_GS031 Regolamento acquisti PG_GS012 gestione approvvigionamenti		
<b>Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente</b> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente(2) al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.	(Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture ) (inserito con DL 10 agosto 2023, n. 15, convertito con l. 9 ottobre 2023, n. 137)	24	c.p.	353-bis	100	500	3	24	ATTINENTE	AREA TECNICA RISORSE UMANE SPP GEST. IMP. AMMINISTRAZIONE SISTEMI INFORM.	2	3	6	PG_GS029 Gestione amministrativa PG_GS031 Regolamento acquisti PG_GS012 gestione approvvigionamenti		



## VALUTAZIONE DEI RISCHI DI COMMISSIONE REATI PRESUPPOSTO DEL D.Lgs. 231/01 E SMI

AL\_MOG001  
REV. 6 DEL 19/12/2025

TABELLA REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' EX DLGS 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI (aggiornamento 12/2025)													VALUTAZIONE RISCHIO GAIA SPA			
DESCRIZIONE REATO	FATTISPECIE	RIF.ARTO. 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	ATTINENZA AL PROFILO AZIENDALE	AREA AZIANDALE SENSIBILE	PROBABILITA'	MAGNITUDO	ENTITA' RISCHIO	MISURE DI MITIGAZIONE E CONTROLLO		
<b>(Frode nelle pubbliche forniture)</b> <i>[art. 355 c.p. Chiunque, non adempiendo gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o dipubblica necessita', fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire mille.]</i>	(Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture ) (modificato dal D.Lgs. N. 75/2020)	24	c.p.	356	100	500	3	24	ATTINENTE	GEST. IMP. AREA TECNICA	2	3	6	PG_GS014 gestione strumenti informatici PG_GS001 gestione dei documenti e delle registrazioni PO_UT001 gestione AREA TECNICA PG_GS013 Gestione risorse umane PG_GS029 Gestione amministrativa		
Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire diecimila.																
<b>(Frode ai danni del Fondo Europeo Agricolo)</b> 1. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consigue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. ((La pena e' della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.) Quando la somma indebitamente percepita e' pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti. 2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria. 3. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.	(Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture ) (modificato dal D.Lgs. N. 75/2020)	24	L.n.898/86	art. 2	100	500	3	24	NON ATTINENTE							
<b>(Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria)</b> Documenti informatici - Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.	(Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	24 bis	c.p.	491 bis	100	400	3	24	ATTINENTE	SISTEMI INFORM. GEST.OP.IMP RISORSE UMANE SPP AMMINISTRAZIONE COMUNICAZIONE (PROTOCOLLO)	2	3	6	PG_GS014 gestione strumenti informatici PG_GS001 gestione dei documenti e delle registrazioni PO_UT001 gestione AREA TECNICA PG_GS013 Gestione risorse umane PG_GS029 Gestione amministrativa PG_GS020 gestione degli incidenti dei lavoratori interni ed esterni		
<b>(Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico)</b> Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni (Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio).	(Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	24 bis	c.p.	615 ter	100	500	3	24	ATTINENTE	SISTEMI INFORM. GEST.OP.IMP RISORSE UMANE SPP AMMINISTRAZIONE COMUNICAZIONE (PROTOCOLLO)	1	3	3	PG_GS014 gestione strumenti informatici PG_GS001 gestione dei documenti e delle registrazioni PO_UT001 gestione AREA TECNICA PG_GS013 Gestione risorse umane PG_GS029 Gestione amministrativa		
<b>(Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici)</b> Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente riproduce, si procura, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5164 euro. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5163 euro a 10329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'art. 617 quater.	(Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	24 bis	c.p.	615 quater	100	300	3	24	ATTINENTE	SISTEMI INFORM. GEST.OP.IMP RISORSE UMANE SPP AMMINISTRAZIONE COMUNICAZIONE (PROTOCOLLO)	1	3	3	PG_GS014 gestione strumenti informatici PG_GS001 gestione dei documenti e delle registrazioni PO_UT001 gestione AREA TECNICA PG_GS013 Gestione risorse umane		
<b>(Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico)</b> Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.	(Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	24 bis	c.p.	615 quinques	100	300	3	24	ATTINENTE	SISTEMI INFORM. GEST. IMP. AREA TECNICA RISORSE UMANE SPP AMMINISTRAZIONE	1	3	3	PG_GS014 gestione strumenti informatici PG_GS001 gestione dei documenti e delle registrazioni PO_UT001 gestione AREA TECNICA PG_GS013 Gestione risorse umane		
<b>(Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche)</b> Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.	(Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	24 bis	c.p.	617 quater	100	500	3	24	ATTINENTE	SISTEMI INFORM. GEST. IMP. AREA TECNICA RISORSE UMANE SPP AMMINISTRAZIONE	1	3	3	PG_GS014 gestione strumenti informatici PG_GS001 gestione dei documenti e delle registrazioni PO_UT001 gestione AREA TECNICA PG_GS013 Gestione risorse umane		
<b>(Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche)</b> Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo	(Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	24 bis	c.p.	617 quinques	100	500	3	24	ATTINENTE	SISTEMI INFORM. GEST. IMP. AREA TECNICA RISORSE UMANE SPP AMMINISTRAZIONE	1	3	3	PG_GS014 gestione strumenti informatici PG_GS001 gestione dei documenti e delle registrazioni PO_UT001 gestione AREA TECNICA PG_GS013 Gestione risorse umane		

TABELLA REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ EX DLGS 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI (aggiornamento 12/2025)													VALUTAZIONE RISCHIO GAIA SPA			
DESCRIZIONE REATO	FATTISPECIE	RIF.ARTO. 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	ATTINENZA AL PROFILO AZIENDALE	AREA AZIANDALE SENSIBILE	PROBABILITÀ	MAGNITUDO	ENTITA' RISCHIO	MISURE DI MITIGAZIONE E CONTROLLO		
<b>(Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici)</b> Chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altri, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre una o più delle circostanze di cui al secondo comma dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.	(Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	24 bis	c.p.	635 bis	100	500	3	24	ATTINENTE	SISTEMI INFORM. GEST. IMP. AREA TECNICA RISORSE UMANE SPP	1	3	3	PG_GS014 gestione strumenti informatici PG_GS001 gestione dei documenti e delle registrazioni PO_UT001 gestione AREA TECNICA PG_GS013 Gestione risorse umane		
<b>(Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità)</b> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.	(Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	24 bis	c.p.	635 ter	100	500	3	24	ATTINENTE	SISTEMI INFORM. GEST. IMP. AREA TECNICA RISORSE UMANE SPP	1	3	3	PG_GS014 gestione strumenti informatici PG_GS001 gestione dei documenti e delle registrazioni PO_UT001 gestione AREA TECNICA PG_GS013 Gestione risorse umane		
<b>(Danneggiamento di sistemi informatici o telematici)</b> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.	(Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	24 bis	c.p.	635 quater	100	500	3	24	ATTINENTE	SISTEMI INFORM. GEST. IMP. AREA TECNICA RISORSE UMANE SPP	1	3	3	PG_GS014 gestione strumenti informatici PG_GS001 gestione dei documenti e delle registrazioni PO_UT001 gestione AREA TECNICA PG_GS013 Gestione risorse umane		
<b>(Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità)</b> Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.	(Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	24 bis	c.p.	635 quinque	100	500	3	24	ATTINENTE	SISTEMI INFORM. GEST. IMP. AREA TECNICA RISORSE UMANE SPP	1	3	3	PG_GS014 gestione strumenti informatici PG_GS001 gestione dei documenti e delle registrazioni PO_UT001 gestione AREA TECNICA PG_GS013 Gestione risorse umane		
<b>(Frode informatica del certificatore di firma elettronica)</b> Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a se o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti alla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro	(Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	24 bis	c.p.	640 quinque	100	400	3	24	NON ATTINENTE							
<b>(Violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica)</b> 1. Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6, lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a ( tre ) anni.	(Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dal DL n. 105/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 133/2019]	24 bis	DL 105/2019	art. 1, comma 11	100	400	3	24	NON ATTINENTE							
<b>(Associazione per delinquere)</b> Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggliacciano alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrano in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.	(Delitti di criminalità organizzata) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]	24 ter	c.p.	416, co.1-5 (escluso co. 6)	300	800	12	24	ATTINENTE	AMMINISTRAZIONE GEST. IMP. APPR&CONT	1	4	4	PG_GS030 Gestione e controllo finanziamenti PG_GS031 Regolamento acquisti PG_GS028 gestione della sicurezza nei lavori, servizi e forniture PG_GS012 gestione approvvigionamenti PG_GS029 Gestione amministrativa		
<b>(Associazione per delinquere)</b> Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.	(Delitti di criminalità organizzata) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]	24 ter	c.p.	416, comma 6	400	1000	12	24	NON ATTINENTE							
<b>(Associazione di tipo mafioso)</b> Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.	(Delitti di criminalità organizzata) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]	24 ter	c.p.	416bis	400	1000	12	24	ATTINENTE	GEST. IMP. APPR&CONT	1	4	4	PG_GS030 Gestione e controllo finanziamenti PG_GS031 Regolamento acquisti PG_GS028 gestione della sicurezza nei lavori, servizi e forniture PG_GS012 gestione approvvigionamenti		

TABELLA REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ EX DLGS 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI (aggiornamento 12/2025)											VALUTAZIONE RISCHIO GAIA SPA				
DESCRIZIONE REATO	FATTISPECIE	RIF.ARTO. 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	ATTINENZA AL PROFILO AZIENDALE	AREA AZIANDALE SENSIBILE	PROBABILITÀ'	MAGNITUDO	ENTITA' RISCHIO	MISURE DI MITIGAZIONE E CONTROLLO	

**(Scambio elettorale politico-mafioso)**

La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416 bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416 bis in cambio della erogazione di denaro.

(Delitti di criminalità organizzata)  
 [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]

24 ter c.p. 416ter 400 1000 12 24 NON ATTINENTE

**(Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione)**

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cogiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è quella della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a venticinque anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

(Delitti di criminalità organizzata)  
 [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]

24 ter c.p. 630 400 1000 12 24 NON ATTINENTE

**(Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)**

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a dieci anni.  
 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.  
 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedito all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.  
 4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.  
 L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.  
 5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.  
 6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.  
 7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.  
 8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

(Delitti di criminalità organizzata)  
 [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29 e comma 7-bis aggiunto dal D.lgs. 202/2016]

24 ter DPR 309/90 74 400 1000 12 24 NON ATTINENTE

**(Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo\*)**

(\* Escluse quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compresi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la "Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi" escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.B26

(Delitti di criminalità organizzata)  
 [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]

24 ter c.p.p. 407, co. 2, lett. a), numero 5) 300 800 12 24 NON ATTINENTE

**(Concussione)**

Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

(Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio )

25 c.p. 317 300 800 48 84 ATTINENTE

AREA TECNICA  
 RISORSE UMANE  
 SPP GEST. IMP.  
 MONITOR.ANALISI  
 PG\_GS029 Gestione amministrativa  
 PG\_GS030 gestione e controllo contributi  
 PG\_GS031 Regolamento acquisti  
 PO\_UT001 gestione AREA TECNICA  
 PG\_GS028 gestione della sicurezza nei lavori, servizi e forniture  
 PG\_GS013 gestione risorse umane  
 PG\_GS008 sorveglianza e misurazioni

**(Corruzione per un atto d'ufficio )**

Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno.

(Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio )

25 c.p. 318 100 200 ATTINENTE

AREA TECNICA  
 RISORSE UMANE  
 SPP GEST. IMP.  
 MONITOR.ANALISI  
 PG\_GS029 Gestione amministrativa  
 PG\_GS030 gestione e controllo contributi  
 PG\_GS031 Regolamento acquisti  
 PO\_UT001 gestione AREA TECNICA  
 PG\_GS028 gestione della sicurezza nei lavori, servizi e forniture  
 PG\_GS013 gestione risorse umane  
 PG\_GS008 sorveglianza e misurazioni

**(Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio )**

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

(Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio )

25 c.p. 319 200 600 48 84 ATTINENTE

AREA TECNICA  
 RISORSE UMANE  
 SPP GEST. IMP.  
 MONITOR.ANALISI  
 PG\_GS029 Gestione amministrativa  
 PG\_GS030 gestione e controllo contributi  
 PG\_GS031 Regolamento acquisti  
 PO\_UT001 gestione AREA TECNICA  
 PG\_GS028 gestione della sicurezza nei lavori, servizi e forniture  
 PG\_GS013 gestione risorse umane  
 PG\_GS008 sorveglianza e misurazioni

**(Circostanze aggravanti)**

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

(Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio )

25 c.p. 319bis 300 800 48 84 ATTINENTE

AREA TECNICA  
 RISORSE UMANE  
 SPP GEST. IMP.  
 MONITOR.ANALISI  
 PG\_GS029 Gestione amministrativa  
 PG\_GS030 gestione e controllo contributi  
 PG\_GS031 Regolamento acquisti  
 PO\_UT001 gestione AREA TECNICA  
 PG\_GS028 gestione della sicurezza nei lavori, servizi e forniture  
 PG\_GS013 gestione risorse umane  
 PG\_GS008 sorveglianza e misurazioni



## VALUTAZIONE DEI RISCHI DI COMMISSIONE REATI PRESUPPOSTO DEL D.Lgs. 231/01 E SMI

AL\_MOG001  
REV. 6 DEL 19/12/2025

TABELLA REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' EX DLGS 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI (aggiornamento 12/2025)													VALUTAZIONE RISCHIO GAIA SPA				
DESCRIZIONE REATO	FATTISPECIE	RIF.ARTO. 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	ATTINENZA AL PROFILO AZIENDALE	AREA AZIANDALE SENSIBILE	PROBABILITA'	MAGNITUDO	ENTITA' RISCHIO	MISURE DI MITIGAZIONE E CONTROLLO			
<b>(Corruzione in atti giudiziari)</b> Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.(omissis comma 2)	(Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio )	25	c.p.	319 ter c. 1	200	600	48	84	ATTINENTE	SOGGETTI APICALI	1	3	3	Codice Etico			
<b>(Corruzione in atti giudiziari)</b> Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.	(Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio )	25	c.p.	319 ter c.2	300	800	48	84	ATTINENTE	SOGGETTI APICALI	1	3	3	Codice Etico			
<b>(Induzione indebita a dare o promettere utilità )</b> 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. 2. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o a [aggiunto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190]	(Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio )	25	c.p.	319 quater	300	800	48	84	ATTINENTE	AREA TECNICA RISORSE UMANE SPP GEST. IMP. MONITOR.ANALISI	2	3	6	PG_GS029 Gestione amministrativa PG_GS030 gestione e controllo contributi PG_GS031 Regolamento acquisti PO_UT001 gestione AREA TECNICA PG_GS028 gestione della sicurezza nei lavori, servizi e forniture PG_GS013 gestione risorse umane PG_GS008 sorveglianza e misurazioni			
<b>(Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio)</b> Le disposizioni dell'art. 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.	(Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio ) [aggiunto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190]	25	c.p.	320	300	800			ATTINENTE	AREA TECNICA RISORSE UMANE SPP GEST. IMP. MONITOR.ANALISI	2	2	4	PG_GS029 Gestione amministrativa PG_GS030 gestione e controllo contributi PG_GS031 Regolamento acquisti PO_UT001 gestione AREA TECNICA PG_GS028 gestione della sicurezza nei lavori, servizi e forniture PG_GS013 gestione risorse umane PG_GS008 sorveglianza e misurazioni			
<b>(Pene per il corruttore)</b> Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.	(Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio )	25	c.p.	321	200	600	48	84	ATTINENTE	AREA TECNICA RISORSE UMANE SPP GEST. IMP. MONITOR.ANALISI APPR&CONT	2	3	6	PG_GS029 Gestione amministrativa PG_GS030 gestione e controllo contributi PG_GS031 Regolamento acquisti PO_UT001 gestione AREA TECNICA PG_GS028 gestione della sicurezza nei lavori, servizi e forniture PG_GS012 gestione approvvigionamenti PG_GS013 gestione risorse umane PG_GS008 sorveglianza e misurazioni			
<b>(Istigazione alla corruzione)</b> 1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. 2. (OMISSIS) 3. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318.	(Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio )	25	c.p.	322 c.1-3	100	200			ATTINENTE	AREA TECNICA RISORSE UMANE SPP GEST. IMP. MONITOR.ANALISI APPR&CONT	2	1	2	PG_GS029 Gestione amministrativa PG_GS030 gestione e controllo contributi PG_GS031 Regolamento acquisti PO_UT001 gestione AREA TECNICA PG_GS028 gestione della sicurezza nei lavori, servizi e forniture PG_GS013 gestione risorse umane PG_GS008 sorveglianza e misurazioni			
<b>(Istigazione alla corruzione)</b> Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a mettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un attocontrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.	(Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio )	25	c.p.	322 c. 2-4	200	600	48	84	ATTINENTE	AREA TECNICA RISORSE UMANE SPP GEST. IMP. MONITOR.ANALISI	2	3	6	PG_GS029 Gestione amministrativa PG_GS030 gestione e controllo contributi PG_GS031 Regolamento acquisti PO_UT001 gestione AREA TECNICA PG_GS028 gestione della sicurezza nei lavori, servizi e forniture PG_GS013 gestione risorse umane PG_GS008 sorveglianza e misurazioni			
<b>(Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di stati esteri)</b> Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:	(Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio )	25	c.p.	322-bis	200	600			ATTINENTE	AREA TECNICA RISORSE UMANE SPP GEST. IMP. MONITOR.ANALISI APPR&CONT	2	2	4	PG_GS029 Gestione amministrativa PG_GS030 gestione e controllo contributi PG_GS031 Regolamento acquisti PO_UT001 gestione AREA TECNICA PG_GS028 gestione della sicurezza nei lavori, servizi e forniture PG_GS032 Regolamento per l'affidamento degli incarichi ad esterni PG_GS012 gestione approvvigionamenti PG_GS013 gestione risorse umane PG_GS008 sorveglianza e misurazioni			
<b>(Traffico di influenze illecite)</b> ((Chiunque, fuori dai casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserte con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a se' o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, e' punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi). La stessa pena si applica a chi indebitamente fa' o promette denaro o ((altra utilita')). La pena e' aumentata se il soggetto che indebitamente fa' dare o promettere, a se' o ad altri, denaro o ((altra utilita')) riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresi' aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attivita' giudiziaria ((o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio)).	(Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio ) [(modificata da L. n.3/2019 e dal D.lgs. N. 75/2020)]	25	c.p.	346-bis	100	200			ATTINENTE	AREA TECNICA RISORSE UMANE SPP GEST. IMP. MONITOR.ANALISI APPR&CONT	1	3	3	PG_GS029 Gestione amministrativa PG_GS030 gestione e controllo contributi PG_GS031 Regolamento acquisti PO_UT001 gestione AREA TECNICA PG_GS028 gestione della sicurezza nei lavori, servizi e forniture PG_GS013 gestione risorse umane PG_GS008 sorveglianza e misurazioni			

TABELLA REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' EX DLGS 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI (aggiornamento 12/2025)											VALUTAZIONE RISCHIO GAIA SPA				
DESCRIZIONE REATO	FATTISPECIE	RIF.ARTO. 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	ATTINENZA AL PROFILO AZIENDALE	AREA AZIANDALE SENSIBILE	PROBABILITA'	MAGNITUDO	ENTITA' RISCHIO	MISURE DI MITIGAZIONE E CONTROLLO	
<b>(Peculato, limitatamente al comma 1)</b> Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne approprià, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.	(Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio ) [modificata da L. n.3/2019 e dal D.lgs. N. 75/2020]	25	c.p.	314 c. 1	100	200			NON ATTINENTE						
<b>(Peculato mediante profitto dell'errore altri)</b> Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.	(Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio ) [modificata da L. n.3/2019 e dal D.lgs. N. 75/2020]	25	c.p.	316	100	200			NON ATTINENTE						
<b>(Abuso d'ufficio)</b> Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione (di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità) ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto e' punito con la reclusione da uno a quattro anni	(Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio ) [modificata da L. n.3/2019 e dal D.lgs. N. 75/2020]	25	c.p.	323	100	200			NON ATTINENTE						
<b>(Falsificazione di monete, spedita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate)</b> E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516,00 a € 3.098,00: 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.	(Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001, modificato dalla L. n. 99/2009]	25 bis	c.p.	453	300	800	3	12	NON ATTINENTE						
<b>(Alterazione di monete)</b> Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuni dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00.	(Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001, modificato dalla L. n. 99/2009]	25 bis	c.p.	454	100	500	3	12	NON ATTINENTE						
<b>(Spedita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate)</b> Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle Pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà.	(Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001, modificato dalla L. n. 99/2009]	25 bis	c.p.	455	500	500	3	12	NON ATTINENTE						
<b>(Spedita di monete falsificate ricevute in buona fede.)</b> Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00.	(Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001, modificato dalla L. n. 99/2009]	25 bis	c.p.	457	100	200			NON ATTINENTE						
<b>(Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati)</b> Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, s'intendono per alori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.	(Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001, modificato dalla L. n. 99/2009]	25 bis	c.p.	459	100	333,33	3	12	NON ATTINENTE						
<b>(Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo)</b> Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto, non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309,00 a € 1.032,00.	(Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001, modificato dalla L. n. 99/2009]	25 bis	c.p.	460	100	500	3	12	NON ATTINENTE						
<b>(Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata)</b> Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.	(Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001, modificato dalla L. n. 99/2009]	25 bis	c.p.	461	100	500	3	12	NON ATTINENTE						

TABELLA REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ EX DLGS 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI (aggiornamento 12/2025)												VALUTAZIONE RISCHIO GAIA SPA			
DESCRIZIONE REATO	FATTISPECIE	RIF.ARTO. 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	ATTINENZA AL PROFILO AZIENDALE	AREA AZIANDALE SENSIBILE	PROBABILITÀ	MAGNITUDO	ENTITA' RISCHIO	MISURE DI MITIGAZIONE E CONTROLLO	
<b>(Uso di valori di bollo contraffatti o alterati)</b> Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516,00. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.															
	(Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001, modificato dalla L. n. 99/2009]	25 bis	c.p.	464 c. 2	100	200			NON ATTINENTE						
<b>(Uso di valori di bollo contraffatti o alterati)</b> Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516,00. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.															
	(Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001, modificato dalla L. n. 99/2009]	25 bis	c.p.	464 c. 1	100	300			NON ATTINENTE						
<b>(Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali) (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni).</b> Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale»;															
	(Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001, modificato dalla L. n. 99/2009]	25 bis	c.p.	473	100	500	3	12	ATTINENTE	AREA TECNICA SPP	GEST. IMP. APPR&CONT COMUNICAZIONE	2	2	4	PG_GS031 Regolamento acquisti PO_UT001 gestione AREA TECNICA PG_GS028 gestione della sicurezza nei lavori, servizi e forniture PG_GS012 gestione approvvigionamenti
<b>(Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi)</b> Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarre profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarre profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale»;															
	(Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001, modificato dalla L. n. 99/2009]	25 bis	c.p.	474	100	500	3	12	ATTINENTE	GEST. IMP.	2	2	4	PG_GS028 gestione della sicurezza nei lavori, servizi e forniture PG_GS012 gestione approvvigionamenti	
<b>(Turba libertà dell'industria o del commercio)</b> Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.															
	(Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	25 bis-1	c.p.	513	100	500			NON ATTINENTE						
<b>(Illecita concorrenza con minaccia o violenza)</b> Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.															
	(Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	25 bis-1	c.p.	513bis	100	800	3	24	NON ATTINENTE						
<b>(Frodi contro le industrie nazionali)</b> Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocimento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516 . Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.															
	(Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	25 bis-1	c.p.	514	100	800	3	24	NON ATTINENTE						
<b>(Frode nell'esercizio del commercio)</b> Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.															
	(Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	25 bis-1	c.p.	515	100	500			ATTINENTE	GEST.OP.IMP	2	2	4	Procedure operative per la gestione degli impianti e dei processi che trasformano il rifiuti in prodotto (es. compost, carta/cartone), in particolare: PO_VT001, PO_VT003, PO_SD001 e PO_SD016	
<b>(Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine)</b> Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.															
	(Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	25 bis-1	c.p.	516	100	500			NON ATTINENTE						
<b>(Vendita di prodotti industriali con segni mendaci)</b> Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro.															
	(Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	25 bis-1	c.p.	517	100	500			NON ATTINENTE						

TABELLA REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ EX DLGS 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI (aggiornamento 12/2025)												VALUTAZIONE RISCHIO GAIA SPA				
DESCRIZIONE REATO	FATTISPECIE	RIF.ARTO. 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	ATTINENZA AL PROFILO AZIENDALE	AREA AZIANDALE SENSIBILE	PROBABILITÀ'	MAGNITUDO	ENTITA' RISCHIO	MISURE DI MITIGAZIONE E CONTROLLO		
<b>(Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale)</b>																
Salvo l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000	(Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	25 bis-1	c.p.	517ter	100	500			NON ATTINENTE							
Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarre profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.																
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.																
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.																
<b>(Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari).</b>																
Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.	(Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	25 bis-1	c.p.	517quater	100	500			NON ATTINENTE							
Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarre profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.																
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.																
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.																
<b>(False comunicazioni sociali)</b>																
Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettendo fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena	(Reati societari) [Articolo sostituito dalla L. n. 69 del 27 maggio 2015].	25 ter	c.c.	2621	200	400			ATTINENTE	CDA DG AMMINISTRAZIONE	2	2	4		PG_GS029 Gestione amministrativa	
La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.																
<b>(False comunicazioni sociali con fatti di lieve entità)</b>																
Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.	(Reati societari) [Articolo introdotto dalla L. n. 69 del 27 maggio 2015].	25 ter	c.c.	2621-bis	100	200			ATTINENTE	CDA DG AMMINISTRAZIONE	2	2	4		PG_GS029 Gestione amministrativa	
Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale																
<b>(False comunicazioni sociali delle società quotate)</b>																
Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettendo fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.	(Reati societari) [Articolo modificato dalla L. n. 69 del 27 maggio 2015].	25 ter	c.c.	2622 c. 1	400	600			NON ATTINENTE							
<b>(False comunicazioni sociali delle società quotate)</b>																
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.	(Reati societari) [Articolo modificato dalla L. n. 69 del 27 maggio 2015].	25 ter	c.c.	2622 c.3	200	400			NON ATTINENTE							
<b>(Impedito controllo)</b>																
Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecunaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58	(Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	25 ter	c.c.	2625 c.2	100	180			ATTINENTE	CDA DG AMMINISTRAZIONE	2	2	4		PG_GS029 Gestione amministrativa	
<b>(Indebita restituzione di conferimenti)</b>																
Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.	(Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	25 ter	c.c.	2626	100	180			ATTINENTE	CDA DG AMMINISTRAZIONE	2	2	4		PG_GS029 Gestione amministrativa	
<b>(Illegale ripartizione degli utili e delle riserve)</b>																
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato	(Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	25 ter	c.c.	2627	100	130			ATTINENTE	CDA DG AMMINISTRAZIONE	2	2	4		PG_GS029 Gestione amministrativa	
<b>(Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante)</b>																
Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.	(Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	25 ter	c.c.	2628	100	180			NON ATTINENTE							
<b>(Operazioni in pregiudizio dei creditori)</b>																
Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.	(Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	25 ter	c.c.	2629	150	330			ATTINENTE	COLLEGIO SIND. DG AMMINISTRAZIONE	2	2	4		PG_GS029 Gestione amministrativa	



## VALUTAZIONE DEI RISCHI DI COMMISSIONE REATI PRESUPPOSTO DEL D.Lgs. 231/01 E SMI

AL\_MOG001  
REV. 6 DEL 19/12/2025

TABELLA REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ EX DLGS 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI (aggiornamento 12/2025)

## VALUTAZIONE RISCHIO GAIA SPA

DESCRIZIONE REATO	FATTISPECIE	RIF.ARTO. 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	ATTINENZA AL PROFILO AZIENDALE	AREA AZIANDALE SENSIBILE	PROBABILITÀ'	MAGNITUDO	ENTITA' RISCHIO	MISURE DI MITIGAZIONE E CONTROLLO
-------------------	-------------	---------------	-----------------	----------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------	-----------	-----------------	-----------------------------------

## (Omessa comunicazione del conflitto d'interessi)

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1) settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 della legge 12 agosto 1982, n. 576 o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi. Art. 2391 c.c. (Interessi degli amministratori) L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o

di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile. Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione. Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquisiti in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione. L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione. L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.

(Reati societari)  
[Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].

25 ter

C.C.

2629bis

200

500

NON ATTINENTE

## (Formazione fittizia del capitale)

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in mi sura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

(Reati societari)  
[Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].

25 ter

C.C.

2632

100

180

ATTINENTE

CDA  
DG  
AMMINISTRAZIONE  
APPROVV&CONT

2

2

4

PG\_GS029 Gestione amministrativa

## (Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori)

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

(Reati societari)  
[Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].

25 ter

C.C.

2633

150

330

ATTINENTE

LIQUIDATORE/I  
AMMINISTRAZIONE

2

2

4

PG\_GS029 Gestione amministrativa

## (Corruzione tra privati)

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumulo alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. 2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. 3. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel

(Reati societari)  
[Articolo aggiunto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, modificato da D.Lgs. 38/2017 e dalla L. n.3/2019]

25 ter

C.C.

2635 c. 3

400

600

3

24

ATTINENTE

CDA  
DG  
AMMINISTRAZIONE

2

2

4

PG\_GS029 Gestione amministrativa

## (Istigazione alla corruzione tra privati)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

(Reati societari)  
[Articolo aggiunto dal D.Lgs. 38/2017 e modificato dalla L.3/2019]

25 ter

C.C.

2635-bis

200

400

3

24

ATTINENTE

CDA  
COLLEGIO SIND.  
DG  
AMMINISTRAZIONE

2

2

4

PG\_GS029 Gestione amministrativa

## (Illecita influenza sull'assemblea)

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

(Reati societari)  
[Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].

25 ter

C.C.

2636

150

330

ATTINENTE

CDA  
COLLEGIO SIND.  
DG  
APPROVV&CONT

2

2

4

PG\_GS029 Gestione amministrativa

## (Aggiotaggio)

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

(Reati societari)  
[Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].

25 ter

C.C.

2637

200

500

NON ATTINENTE

TABELLA REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ EX DLGS 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI (aggiornamento 12/2025)											VALUTAZIONE RISCHIO GAIA SPA				
DESCRIZIONE REATO	FATTISPECIE	RIF.ARTO. 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	ATTINENZA AL PROFILO AZIENDALE	AREA AZIANDALE SENSIBILE	PROBABILITÀ	MAGNITUDO	ENTITA' RISCHIO	MISURE DI MITIGAZIONE E CONTROLLO	

**(Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza)**

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione (Reati societari)  
 [Articolo aggiunto dal D.lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].

25 ter  
 c.c.  
 2638 c.1 -  
 2

200  
 400

ATTINENTE  
 CDA  
 DG  
 AMMINISTRAZIONE

2  
 2  
 4

PG\_GS029 Gestione amministrativa

**(False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare)**

delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019,

(Reati societari)  
 [comma aggiunto dal d.lgs. 3 marzo 2023, n.19].

25 ter  
 d.lgs. 29/2023  
 54

150  
 300

NON ATTINENTE

**(Associazioni sovversive)**

Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.

(Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali)  
 [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]

25 quater  
 c.p.  
 270

NON ATTINENTE

**(Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico)**

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

(Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali)  
 [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]

25 quater  
 c.p.  
 270 bis

400  
 1000  
 12  
 24  
 NON ATTINENTE

**(Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico)**

Circostanze aggravanti attenuanti

(Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali)  
 [Articolo aggiunto dal D.lgs. 21/2018]

25 quater  
 c.p.  
 270 bis.1

NON ATTINENTE

**(Assistenza agli associati)**

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

(Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali)  
 [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]

25 quater  
 c.p.  
 270ter

400  
 1000  
 12  
 24  
 NON ATTINENTE

**(Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale)**

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

(Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali)  
 [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]

25 quater  
 c.p.  
 270 quater

400  
 1000  
 12  
 24  
 NON ATTINENTE

**(Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo)**

Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaga viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.

(Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali)  
 [Articolo aggiunto dal DL 7/2015]

25 quater  
 c.p.  
 270 quater.1

NON ATTINENTE

**(Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale)**

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.

(Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali)  
 [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]

25 quater  
 c.p.  
 270quinquies

400  
 1000  
 12  
 24  
 NON ATTINENTE

**(Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo)**

Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte.

Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

(Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali)  
 [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]

25 quater  
 c.p.  
 270quinquies.1

NON ATTINENTE



## VALUTAZIONE DEI RISCHI DI COMMISSIONE REATI PRESUPPOSTO DEL D.Lgs. 231/01 E SMI

AL\_MOG001  
REV. 6 DEL 19/12/2025

TABELLA REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' EX DLGS 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI (aggiornamento 12/2025)												VALUTAZIONE RISCHIO GAIA SPA			
DESCRIZIONE REATO	FATTISPECIE	RIF.ARTO. 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	ATTINENZA AL PROFILO AZIENDALE	AREA AZIANDALE SENSIBILE	PROBABILITA'	MAGNITUDO	ENTITA' RISCHIO	MISURE DI MITIGAZIONE E CONTROLLO	
<b>(Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro)</b> Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalita' di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000)															
	(Reati con finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	25 quater	c.p.	270quinquies.2											NON ATTINENTE
<b>(Condotte con finalita' di terrorismo)</b> Sono considerate con finalita' di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalita' di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.															
	(Reati con finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	25 quater	c.p.	270sexies	400	1000	12	24							NON ATTINENTE
<b>(Attentato per finalita' terroristiche o di eversione)</b> Chiunque, per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni di ci otto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.															
	(Reati con finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	25 quater	c.p.	280	400	1000	12	24							NON ATTINENTE
<b>(Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi)</b> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalita' di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali. Se il fatto e' diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, dell'Assemblea legislativa, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena e' aumentata fino alla metà. Se dal fatto derivi pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.															
	(Reati con finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	25 quater	c.p.	280bis	200	700	12	24							NON ATTINENTE
<b>(Atti di terrorismo nucleare)</b> E' punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalita' di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies: 1) procura a se' o ad altri materia radioattiva; 2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso. E' punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalita' di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies: 1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare; 2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.															
	(Reati con finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	25 quater	c.p.	280ter											NON ATTINENTE
<b>(Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione)</b> Chiunque per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riaccquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.															
	(Reati con finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	25 quater	c.p.	289 bis	200	700	12	24							NON ATTINENTE
<b>(Sequestro a scopo di coazione)</b> Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289-bis e 630, sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questo uno Stato, una organizzazione internazionale tra piu' governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.															
	(Reati con finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dal D.Lgs 21/2018]	25 quater	c.p.	289 ter											NON ATTINENTE
<b>(Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo)</b> Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce (la pena di morte o) l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.															
	(Reati con finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	25 quater	c.p.	302	200	700	12	24							NON ATTINENTE
<b>(Cospirazione politica mediante accordo)</b> Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni.															
	(Reati con finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	25 quater	c.p.	304	200	700									NON ATTINENTE
<b>(Cospirazione politica mediante associazione)</b> Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano la associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni.															
	(Reati con finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	25 quater	c.p.	305	200	700									NON ATTINENTE

TABELLA REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ EX DLGS 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI (aggiornamento 12/2025)											VALUTAZIONE RISCHIO GAIA SPA					
DESCRIZIONE REATO	FATTISPECIE	RIF.ARTO. 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	ATTINENZA AL PROFILO AZIENDALE	AREA AZIANDALE SENSIBILE	PROBABILITÀ'	MAGNITUDO	ENTITA' RISCHIO	MISURE DI MITIGAZIONE E CONTROLLO		
<b>(Banda armata: formazione e partecipazione)</b>																
Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni. Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena è della reclusione da tre a nove anni	(Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	25 quater	c.p.	306	200	700			NON ATTINENTE							
<b>(Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata)</b>																
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, da rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la esclusione fino a due anni.	(Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	25 quater	c.p.	307	200	700			NON ATTINENTE							
<b>(delitti contro la sicurezza della navigazione aerea)</b>																
	(Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	25 quater	L. n.342/1976	01-feb	200	700			NON ATTINENTE							
<b>(Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)</b>																
Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata da un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.	(Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili) [Articolo aggiunto dalla L. 9 gennaio 2006 n. 7, art. 8]	25 quater-1	c.p.	583bis	300	700	12	24	NON ATTINENTE							
<b>(Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù )</b>																
Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi (ABROGATO CON LEGGE 2 luglio 2010, n. 108 E SOSTITUITO CON ART. 602ter).	(Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	25 quinques	c.p.	600	400	1000	12	24	NON ATTINENTE							
<b>(Prostitutione minore)</b>																
Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.493,00 a € 154.937,00. (omissis)	(Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	25 quinches	c.p.	600bis c.1	300	800	12	24	NON ATTINENTE							
<b>(Prostitutione minore)</b>																
(omissis) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a € 5.164,00. (omissis)	(Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	25 quinches	c.p.	600bis c.2	200	700			NON ATTINENTE							
<b>(Pornografia minore)</b>																
Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 25.822,00 a € 258.228,00. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.	(Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	25 quinches	c.p.	600ter c. 1-2	300	800	12	24	NON ATTINENTE							
<b>(Pornografia minore)</b>																
(omissis) Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulgà diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulgà notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 2.582,00 a € 51.645,00. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.549,00 a € 5. 164,00. (omissis)	(Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	25 quinches	c.p.	600ter c.3-4	200	700			NON ATTINENTE							
<b>(Detenzione di materiale pornografico)</b>																
Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.	(Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	25 quinches	c.p.	600 quater	200	700			NON ATTINENTE							
<b>(Pornografia virtuale)</b>																
...si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse... Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.	(Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	25 quinches	c.p.	600 quater.1					NON ATTINENTE							
<b>(Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minore)</b>																
Chiunque organizza o propaga viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937.	(Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	25 quinches	c.p.	600 quinques	300	800	12	24	NON ATTINENTE							



## VALUTAZIONE DEI RISCHI DI COMMISSIONE REATI PRESUPPOSTO DEL D.Lgs. 231/01 E SMI

AL\_MOG001  
REV. 6 DEL 19/12/2025

## TABELLA REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ EX DLGS 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI (aggiornamento 12/2025)

## VALUTAZIONE RISCHIO GAIA SPA

DESCRIZIONE REATO	FATTISPECIE	RIF.ARTO. 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	ATTINENZA AL PROFILO AZIENDALE	AREA AZIANDALE SENSIBILE	PROBABILITÀ'	MAGNITUDO	ENTITA' RISCHIO	MISURE DI MITIGAZIONE E CONTROLLO
-------------------	-------------	---------------	-----------------	----------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------	-----------	-----------------	-----------------------------------

## (Tratta di persone)

Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i reati di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i reati di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi (ABROGATO CON LEGGE 2 luglio 2010 , n. 108 E SOSTITUITO CON ART. 602ter).

(Delitti contro la personalità individuale)  
[Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]

25 quinques c.p. 601 400 1000 12 24 NON ATTINENTE

## (Acquisto e alienazione di schiavi)

Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i reati di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i reati di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi (ABROGATO CON LEGGE 2 luglio 2010 , n. 108 E SOSTITUITO CON ART. 602ter).

(Delitti contro la personalità individuale)  
[Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]

25 quinches c.p. 602 400 1000 12 24 NON ATTINENTE

## (Adescamento di minorenni)

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater, 1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adessa un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

(Delitti contro la personalità individuale)  
[Articolo aggiunto dalla L. 04/03/2014 n. 39, art. 3]

25quinches c.p. 609-undecies 200 700 12 24 NON ATTINENTE

## (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)

Chiunque recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori e utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione [...], sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno

(Delitti contro la personalità individuale)  
[Articolo aggiunto dall'art. 6, comma 1, L. 29 ottobre 2016, n. 199]

25quinches c.p. 603-bis 400 1000 12 24 ATTINENTE

RISORSE UMANE  
GEST. IMP.  
APPROV&CONT

1 3 3

Codice Etico  
PG\_GS013 Gestione risorse umane

## (Abuso di informazioni privilegiate)

1. E' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 3.000.000,00 chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio; a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a). 2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività dell'ultimo compito taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1. 3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. 4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

(Reati di abuso di mercato)  
[Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9]

25 sexies T.U.F. n. 58/98 (come modificato dall'art. 9 della L.62/05) 184 400 1000 NON ATTINENTE

## (Manipolazione del mercato)

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 5.000.000,00. 2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

(Reati di abuso di mercato)  
[Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9]

25 sexies T.U.F. n. 58/98 (come modificato dall'art. 9 della L.62/05) 185 400 1000 NON ATTINENTE

## (Altre fattispecie di abusi si mercato)

(Reati di abuso di mercato)  
[Modifiche e integrazioni introdotte dal D.Lgs. N. 107/2018]

25 sexies T.U.F. n. 58/98 (come modificato dall'art. 4 D.Lgs. 107/2018) 187-quinquies Artt. 14-15 Reg. UE 596/2014 NON ATTINENTE

TABELLA REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ EX DLGS 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI (aggiornamento 12/2025)													VALUTAZIONE RISCHIO GAIA SPA				
DESCRIZIONE REATO	FATTISPECIE	RIF.ARTO. 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	ATTINENZA AL PROFILO AZIENDALE	AREA AZIANDALE SENSIBILE	PROBABILITÀ'	MAGNITUDO	ENTITA' RISCHIO	MISURE DI MITIGAZIONE E CONTROLLO			
<b>(Omicidio colposo)</b> Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Nei casi di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.	(Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antifortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9 e modificato dal Dlgs 81/08]	25 septies	c.p.	589	1000	1000	3	12	ATTINENTE	AREA TECNICA RISORSE UMANE	SPP GEST. IMP. APPR&CONT	3	3	9	PG_GS013 gestione risorse umane PG_GS031 regolamento acquisti PG_GS012 gestione approvvigionamenti in economia Procedure generali ed operative afferenti al Sistema di gestione per lo schema OHSAS 18001:2007, in particolare: PG_GS020 gestione degli incidenti dei lavoratori interni ed esterni PG_GS021 gestione e controllo della segnaletica di sicurezza PG_GS023 gestione dei DPI PG_GS024 gestione degli esterni aventi accesso agli impianti di GAIA PG_GS025 organizzazione e gestione degli interventi riguardanti la sicurezza PG_GS026 Sorveglianza sanitaria PG_GS027 metodologia di valutazione dei rischi PG_GS028 gestione della sicurezza nei lavori, servizi e forniture Piani di emergenza impianti (PO_VT104, PO_SD104, PO_CT104, PO_EC104, PO_UF001) Procedura PG_GS017 Gestione della manutenzione		
<b>(Omicidio colposo)</b> Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Nei casi di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.	(Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antifortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9 e modificato dal Dlgs 81/08]	25 septies	c.p.	589	250	500	3	12	ATTINENTE	AREA TECNICA RISORSE UMANE	SPP GEST. IMP. APPR&CONT	3	3	9	PG_GS013 gestione risorse umane PG_GS031 regolamento acquisti PG_GS012 gestione approvvigionamenti in economia Procedure generali ed operative afferenti al Sistema di gestione per lo schema ISO 45001, in particolare: PG_GS020 gestione degli incidenti dei lavoratori interni ed esterni PG_GS021 gestione e controllo della segnaletica di sicurezza PG_GS023 gestione dei DPI PG_GS024 gestione degli esterni aventi accesso agli impianti di GAIA PG_GS025 organizzazione e gestione degli interventi riguardanti la sicurezza PG_GS026 Sorveglianza sanitaria PG_GS027 metodologia di valutazione dei rischi PG_GS028 gestione della sicurezza nei lavori, servizi e forniture Piani di emergenza impianti (PO_VT104, PO_SD104, PO_CT104, PO_EC104, PO_UF001) Procedura PG_GS017 Gestione della manutenzione		
<b>(Lesioni personali colpose)</b> Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono omessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto e' commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime e' della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale."	(Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antifortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9 e modificato dal Dlgs 81/08]	25 septies	c.p.	590 c. 3	100	250	3	6	ATTINENTE	AREA TECNICA RISORSE UMANE	SPP GEST. IMP. APPR&CONT	3	3	9	PG_GS013 gestione risorse umane PG_GS031 regolamento acquisti PG_GS012 gestione approvvigionamenti in economia Procedure generali ed operative afferenti al Sistema di gestione per lo schema ISO 45001, in particolare: PG_GS020 gestione degli incidenti dei lavoratori interni ed esterni PG_GS021 gestione e controllo della segnaletica di sicurezza PG_GS023 gestione dei DPI PG_GS024 gestione degli esterni aventi accesso agli impianti di GAIA PG_GS025 organizzazione e gestione degli interventi riguardanti la sicurezza PG_GS026 Sorveglianza sanitaria PG_GS027 metodologia di valutazione dei rischi PG_GS028 gestione della sicurezza nei lavori, servizi e forniture Piani di emergenza impianti (PO_VT104, PO_SD104, PO_CT104, PO_EC104, PO_UF001) Procedura PG_GS017 Gestione della manutenzione		
<b>(Ricettazione)</b> Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuta. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.	(Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3]	25 octies	c.p.	648	400	1000	3	24	ATTINENTE	APPROVV. AMMINISTRAZIONE SOGGETTI APICALI	1	3	3	PG_GS029 Gestione amministrativa PG_GS012 Apprvigionamento in economia PG_GS031 Regolamento per la disciplina degli acquisti			
<b>(Riciclaggio)</b> Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.	(Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3]	25 octies	c.p.	648bis	400	1000	3	24	ATTINENTE	APPROVV. AMMINISTRAZIONE SOGGETTI APICALI	1	3	3	PG_GS029 Gestione amministrativa PG_GS012 Apprvigionamento in economia PG_GS031 Regolamento per la disciplina degli acquisti			
<b>(Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)</b> Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.	(Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3]	25 octies	c.p.	648ter	400	1000	3	24	ATTINENTE	APPROVV. AMMINISTRAZIONE SOGGETTI APICALI	1	3	3	PG_GS029 Gestione amministrativa PG_GS012 Apprvigionamento in economia PG_GS031 Regolamento per la disciplina degli acquisti			
<b>(Autoriciclaggio)</b> Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.	(Autoriciclaggio) [Articolo introdotto dalla L. 186/2014]	25 octies	c.p.	648ter-1	400	1000	3	24	ATTINENTE	APPROVV. AMMINISTRAZIONE SOGGETTI APICALI	2	3	6	PG_GS029 Gestione amministrativa			

TABELLA REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ EX DLGS 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI (aggiornamento 12/2025)												VALUTAZIONE RISCHIO GAIA SPA			
DESCRIZIONE REATO	FATTISPECIE	RIF.ARTO. 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	ATTINENZA AL PROFILO AZIENDALE	AREA AZIANDALE SENSIBILE	PROBABILITÀ'	MAGNITUDO	ENTITA' RISCHIO	MISURE DI MITIGAZIONE E CONTROLLO	
<b>(Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti)</b>															
Chiunque al fine di trarre profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarre profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.	(Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti) [articolo introdotto dalla d.lgs. 8 novembre 2021, n. 184]	25 octies .1	c.p.	493-ter	300	800	3	24	NON ATTINENTE						
<b>(Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti)</b>															
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.	(Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti) [articolo introdotto dalla d.lgs. 8 novembre 2021, n. 184]	25 octies .1	c.p.	493-quater	100	500	3	24	NON ATTINENTE						
<b>(Frode informatica che produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta digitale)</b>															
Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altri danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.	(Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti) [articolo introdotto dalla d.lgs. 8 novembre 2021, n. 184]	25 octies .1	c.p.	640-ter, c. 2	100	500	3	24	ATTINENTE	APPROVV. AMMINISTRAZIONE IT				Codice Etico aziendale PG_GS031 Regolamento acquisti PG_GS029 Regolamento di contabilità PG_GS012 Apprvigionamenti in economia PG_GS014 Gestione strumenti informatici	
<b>(Altri delitti contro la fede pubblica o il patrimonio previsti dal c.p. che ha oggetto strumenti diversi dai contanti, con pena inf. a 10 anni)</b>															
Commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti se il delitto è punito con la pena della <u>reclusione inferiore ai dieci anni</u>	(Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti) [articolo introdotto dalla d.lgs. 8 novembre 2021, n. 184]	25 octies .1	c.p.		100	500	3	24	ATTINENTE	APPROVV. AMMINISTRAZIONE SOGGETTI APICALI	2	3	6	Codice Etico aziendale PG_GS031 Regolamento acquisti PG_GS029 Regolamento di contabilità PG_GS012 Apprvigionamenti in economia	
<b>(Altri delitti contro la fede pubblica o il patrimonio previsti dal c.p. che ha oggetto strumenti diversi dai contanti, con pena sup. a 10 anni)</b>															
commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti se il delitto è punito con la pena <u>non inferiore ai dieci anni</u>	(Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti) [articolo introdotto dalla d.lgs. 8 novembre 2021, n. 184]	25 octies .1	c.p.		300	800	3	24	ATTINENTE	APPROVV. AMMINISTRAZIONE SOGGETTI APICALI	2	3	6	Codice Etico aziendale PG_GS031 Regolamento acquisti PG_GS029 Regolamento di contabilità PG_GS012 Apprvigionamenti in economia	
<b>(Trasferimento fraudolento di valori)</b>															
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fintizialmente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.	(Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti) [articolo introdotto dalla d.lgs. 8 novembre 2021, n. 184]	25 octies .1	c.p.		250	600	3	24	ATTINENTE	APPROVV. AMMINISTRAZIONE SOGGETTI APICALI	2	3	6	Codice Etico aziendale PG_GS031 Regolamento acquisti PG_GS029 Regolamento di contabilità PG_GS012 Apprvigionamenti in economia	
<b>(Associazione per delinquire)</b>															
Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è la reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrano in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.	Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)	(art.4)	c.p.	512-bis	250	600	3	24	ATTINENTE	APPROVV. AMMINISTRAZIONE SOGGETTI APICALI	2	3	6	Codice Etico aziendale PG_GS031 Regolamento acquisti PG_GS029 Regolamento di contabilità PG_GS012 Apprvigionamenti in economia	
<b>(Associazione di tipo mafioso)</b>															
Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da sette a dodici anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni nei Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)	(art.4)	c.p.	416		400	1000	3	24	ATTINENTE	APPROVV. AMMINISTRAZIONE SOGGETTI APICALI	1	3	3	Codice Etico aziendale PG_GS031 Regolamento acquisti PG_GS029 Regolamento di contabilità PG_GS012 Apprvigionamenti in economia	
<b>(Associazione per delinquire finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri)</b>															
Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanzizano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. 4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.	Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)	(art.4)	DPR 43/73	291 quater	400	1000	3	24	NON ATTINENTE	APPROVV. AMMINISTRAZIONE SOGGETTI APICALI	1	3	3	Codice Etico aziendale PG_GS031 Regolamento acquisti PG_GS029 Regolamento di contabilità PG_GS012 Apprvigionamenti in economia	

TABELLA REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ EX DLGS 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI (aggiornamento 12/2025)											VALUTAZIONE RISCHIO GAIA SPA				
DESCRIZIONE REATO	FATTISPECIE	RIF.ARTO. 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	ATTINENZA AL PROFILO AZIENDALE	AREA AZIANDALE SENSIBILE	PROBABILITÀ'	MAGNITUDO	ENTITA' RISCHIO	MISURE DI MITIGAZIONE E CONTROLLO	

**(Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)**

1.  
Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedito all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. 4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. 6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale. 7. Le penne previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. 8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Reati Transnazionali  
(Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)

(art.4)  
DPR 309/90  
74  
400  
1000  
3  
24  
NON ATTINENTE

**(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadino o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona. 3 bis. Le penne di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità; c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante. c bis) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contrattati o alterati o comunque illegalmente ottenuti. 3 ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di recludere persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di € 25.000,00 euro per ogni persona. (omissis) 5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493,00. (omissis)

Reati Transnazionali  
(Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)

(art.4)  
D.Lgs.286/1998  
"Traffico di migranti"  
art.12 commi 3, 3bis, 3ter e 5  
200  
1000  
3  
24  
NON ATTINENTE

**(Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Reati Transnazionali  
(Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)

(art.4)  
c.p.  
377bis  
100  
500  
ATTINENTE  
tutti i dipendenti  
1  
2  
2

Codice Etico aziendale

**(Favoreggiamento personale)**

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni. Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a € 16,00. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

Reati Transnazionali  
(Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)

(art.4)  
c.p.  
378  
100  
500  
NON ATTINENTE

Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:  
...  
a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

(Delitti in materia di violazione del diritto d'autore)  
[Articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99 , art. 15]

25 novies  
Legge n. 633/1941  
171 co.1, lett.a-bis  
100  
500  
3  
12  
ATTINENTE  
COMUNICAZIONE APPROVVIG GEST. IMP.  
1  
3  
3

PG\_GS005 Comunicazione interne ed esterna  
PG\_GS012 gestione approvvigionamenti  
PG\_GS031 regolamento acquisti  
PG\_GS014 Gestione strumenti infomatici

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modifica dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

(Delitti in materia di violazione del diritto d'autore)  
[Articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99 , art. 15]

25 novies  
Legge n. 633/1941  
171 co.3  
100  
500  
3  
12  
ATTINENTE  
COMUNICAZIONE APPROVVIG GEST. IMP.  
1  
3  
3

PG\_GS005 Comunicazione interne ed esterna  
PG\_GS012 gestione approvvigionamenti  
PG\_GS031 regolamento acquisti  
PG\_GS014 Gestione strumenti infomatici

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarre profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società Italiana degli autori ed editori (Siae), è soggetto alla pena di reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

(Delitti in materia di violazione del diritto d'autore)  
[Articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99 , art. 15]

25 novies  
Legge n. 633/1941  
171bis co.1  
100  
500  
3  
12  
ATTINENTE  
SISTEMI INFORM. GEST. IMP.  
AREA TECNICA APPR&CONT  
2  
3  
6

PG\_GS001 gestione dei documenti e delle registrazioni  
PG\_GS014 gestione strumenti informatici  
PO\_UT001 gestione AREA TECNICA  
PG\_GS031 Regolamento acquisti  
PG\_GS012 gestione approvvigionamenti

2. Chiunque, al fine di trarre profitto, su supporti non contrassegnati Siae riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpegno della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

(Delitti in materia di violazione del diritto d'autore)  
[Articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99 , art. 15]

25 novies  
Legge n. 633/1941  
171bis co.2  
100  
500  
3  
12  
ATTINENTE  
SISTEMI INFORM. GEST. IMP.  
AREA TECNICA APPR&CONT  
1  
3  
3

PG\_GS001 gestione dei documenti e delle registrazioni  
PG\_GS014 gestione strumenti informatici  
PO\_UT001 gestione AREA TECNICA  
PG\_GS031 Regolamento acquisti  
PG\_GS012 gestione approvvigionamenti



## VALUTAZIONE DEI RISCHI DI COMMISSIONE REATI PRESUPPOSTO DEL D.Lgs. 231/01 E SMI

AL\_MOG001  
REV. 6 DEL 19/12/2025

TABELLA REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ EX DLGS 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI (aggiornamento 12/2025)													VALUTAZIONE RISCHIO GAIA SPA				
DESCRIZIONE REATO	FATTISPECIE	RIF.ARTO. 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	ATTINENZA AL PROFILO AZIENDALE	AREA AZIANDALE SENSIBILE	PROBABILITÀ'	MAGNITUDO	ENTITA' RISCHIO	MISURE DI MITIGAZIONE E CONTROLLO			
<p>1. È punto, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;</li> <li>b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;</li> <li>c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);</li> <li>d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società Italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contrattato o alterato;</li> <li>e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, trasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;</li> <li>f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.</li> <li>f-(bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;</li> <li>h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.</li> </ul> <p>2. È punto con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;</li> <li>a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;</li> <li>b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;</li> <li>c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.</li> </ul>																	
1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:	(Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) [Articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99 , art. 15]	25 novies	Legge n. 633/1941	171ter	100	500	3	12	ATTINENTE	COMUNICAZIONE APPROVVIG RIS. UM.	2	3	6	PG_GS005 Comunicazione interne ed esterne PG_GS012 gestione approvvigionamenti PG_GS031 regolamento acquisti PG_GS014 Gestione strumenti infomatici			
a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;	(Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) [Articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99 , art. 15]	25 novies	Legge n. 633/1941	171septies	100	500	3	12	ATTINENTE	SISTEMI INFORM. COMUNICAZIONE GEST. IMP. AREA TECNICA APPR&CONT	1	3	3	PG_GS005 Comunicazione interne ed esterna PG_GS012 gestione approvvigionamenti PG_GS031 regolamento acquisti PG_GS014 Gestione strumenti infomatici			
b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.																	
1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punto con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuata via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analoga sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla impostazione di un canone per la fruizione di tale servizio.	(Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) [Articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99 , art. 15]	25 novies	Legge n. 633/1941	171octies	100	500	3	12	ATTINENTE	SISTEMI INFORM. COMUNICAZIONE GEST. IMP. AREA TECNICA APPR&CONT	1	3	3	PG_GS005 Comunicazione interne ed esterna PG_GS012 gestione approvvigionamenti PG_GS031 regolamento acquisti PG_GS014 Gestione strumenti infomatici			
2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.																	
<b>(Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)</b> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punto con la reclusione da due a sei anni.	(Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116, art. 4 e poi modificato dal D.lgs 121/2011, art. 2, c.1]	25 decies	c.p.	377bis	100	500			ATTINENTE	tutti i dipendenti	2	2	4	Codice Etico			
<b>(Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette)</b> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta* è punto con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punto con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. * Per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.	(Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	25 undecies	c.p.	727bis	100	250			NON ATTINENTE								
<b>(Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto)</b> Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto* o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punto con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro. * Per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, 121 del 7 luglio 2011.	(Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	25 undecies	c.p.	733bis	150	250			ATTINENTE	GEST. IMP. AREA TECNICA MONIT.ANALISI	2	1	2	PG_GS002 Identificazione e valutazione degli aspetti ambientali significativi PG_GS011 Preparazione alle emergenze e risposta PG_GS008 sorveglianza e misurazioni PO_UT001 gestione AREA TECNICA Procedure di gestione ambientale dei siti di San Damiano e Vallemanina, in particolare: PO_VM001 gestione e controllo della discarica esaurita di Vallemanina PO_SD01 gestione delle matrici ambientali			

TABELLA REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ EX DLGS 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI (aggiornamento 12/2025)													VALUTAZIONE RISCHIO GAIA SPA				
DESCRIZIONE REATO	FATTISPECIE	RIF.ARTO. 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	ATTINENZA AL PROFILO AZIENDALE	AREA AZIANDALE SENSIBILE	PROBABILITÀ'	MAGNITUDO	ENTITA' RISCHIO	MISURE DI MITIGAZIONE E CONTROLLO			
<b>(Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose)</b> Comma 1. Chiunque apre o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continua ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'amenda da millecinquecento euro a diecimila euro. Comma 2 Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.	(Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	25 undecies	Dlgs 152/06	137, c.2	200	300	3	6	ATTINENTE	GEST. IMP. AREA TECNICA MONIT.ANALISI	2	3	6	PG_GS008 sorveglianza e misurazioni PO_UT001 gestione AREA TECNICA Procedure operative per la gestione degli aspetti ambientali degli impianti (ISO14001, EMAS), in particolare: PO_VT002 gestione degli aspetti ambientali e piano gestione odori PO_SD011 gestione delle matrici ambientali PO_CT002 gestione degli aspetti ambientali			
<b>(Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni)</b> Comma 3 Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettua uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.	(Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	25 undecies	Dlgs 152/06	137, c.3	150	250			NON ATTINENTE								
<b>(Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite) - 1/2</b> Comma 5 (Primo periodo) Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'esecuzione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'amenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'amenda da seimila euro a centoventimila euro	(Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	25 undecies	Dlgs 152/06	137, c.5	150	250			NON ATTINENTE								
<b>(Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite) - 2/2</b> Comma 5 (Secondo periodo) Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'amenda da seimila euro a centoventimila euro	(Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	25 undecies	Dlgs 152/06	137, c.5	200	300	3	6	NON ATTINENTE								
<b>(Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee)</b> Comma 11 - Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) è punito con l'arresto sino a tre anni.	(Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	25 undecies	Dlgs 152/06	137, c.11	200	300	3	6	ATTINENTE	GEST. IMP.	2	3	6	Procedure operative per la gestione del suolo e del sottosuolo e dello stoccaggio del percolato, in particolare: PO_VT002 gestione degli aspetti ambientali e piano gestione odori PO_SD011 gestione delle matrici ambientali PO_CT002 gestione degli aspetti ambientali PO_VM001 Gestione e controllo discarica asaurita di Vallemanna			
<b>(Scarico da navi o aeromobili di sostanze vietate)</b> Comma 13 - Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di versamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.	(Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	25 undecies	Dlgs 152/06	137, c.13	150	250			NON ATTINENTE								
<b>(Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari)</b> Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni se: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o l'incolmunità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. I titolari di imprese e i responsabili di enti che, ricorrendo taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi.	(Reati ambientali) [Articolo introdotto dal DL 116/2025].	25 undecies	Dlgs 152/06	255-bis	350	450					2	2	4	Procedure operative per la gestione dei rifiuti in ingresso ed in uscita dagli impianti, nonché quelle riferite alle attività di stoccaggio, in particolare: PO_VT001 gestione impianto polo trattamento rifiuti PO_SD001 gestione e controllo impianti di compostaggio PO_CT001 Gestione e controllo discarica PO_VM001 gestione e controllo discarica esaurita di Valle Manina PO_EC001 Gestione dei rifiuti e dei consumi (ecostazioni) PO_GS011 Gestione delle attività di autotrasporto			
<b>(Abbandono di rifiuti pericolosi) 1/2</b> Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da uno a cinque anni.	(Reati ambientali) [Articolo introdotto dal DL 116/2025].	25 undecies	Dlgs 152/06	255-ter c. 1	400	550					2	2	4	Procedure operative per la gestione dei rifiuti in ingresso ed in uscita dagli impianti, nonché quelle riferite alle attività di stoccaggio, in particolare: PO_VT001 gestione impianto polo trattamento rifiuti PO_SD001 gestione e controllo impianti di compostaggio PO_CT001 Gestione e controllo discarica PO_VM001 gestione e controllo discarica esaurita di Valle Manina PO_EC001 Gestione dei rifiuti e dei consumi (ecostazioni) PO_GS011 Gestione delle attività di autotrasporto			
<b>(Abbandono di rifiuti pericolosi) 2/2</b> La pena è della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolmunità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.	(Reati ambientali) [Articolo introdotto dal DL 116/2025].	25 undecies	Dlgs 152/06	255-ter c. 2	500	650					2	2	4	Procedure operative per la gestione dei rifiuti in ingresso ed in uscita dagli impianti, nonché quelle riferite alle attività di stoccaggio, in particolare: PO_VT001 gestione impianto polo trattamento rifiuti PO_SD001 gestione e controllo impianti di compostaggio PO_CT001 Gestione e controllo discarica PO_VM001 gestione e controllo discarica esaurita di Valle Manina PO_EC001 Gestione dei rifiuti e dei consumi (ecostazioni) PO_GS011 Gestione delle attività di autotrasporto			



## VALUTAZIONE DEI RISCHI DI COMMISSIONE REATI PRESUPPOSTO DEL D.Lgs. 231/01 E SMI

AL\_MOG001  
REV. 6 DEL 19/12/2025

TABELLA REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ EX DLGS 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI (aggiornamento 12/2025)													VALUTAZIONE RISCHIO GAIA SPA				
DESCRIZIONE REATO	FATTISPECIE	RIF.ARTO. 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	ATTINENZA AL PROFILO AZIENDALE	AREA AZIANDALE SENSIBILE	PROBABILITÀ'	MAGNITUDO	ENTITA' RISCHIO	MISURE DI MITIGAZIONE E CONTROLLO			
<b>(Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) - comma 1 - primo periodo</b> Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'amenda da duemila seicento euro a ventiseimila euro.	(Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dal DL 116/2025].	25 undecies	Dlgs 152/06	256, c.1, primo periodo	300	450	3	12	ATTINENTE	GEST. IMP.	2	3	6	Procedure operative per la gestione dei rifiuti in ingresso ed in uscita dagli impianti, nonché quelle riferite alle attività di stoccaggio, in particolare: PO_VT001 gestione impianto polo trattamento rifiuti PO_SD001 gestione e controllo impianti di compostaggio PO_CT001 Gestione e controllo discarica esaurita di Valle Manina PO_VM001 gestione e controllo discarica esaurita di Valle Manina PO_EC001 Gestione dei rifiuti e dei consumi (ecostazioni) PO_GS011 Gestione delle attività di autotrasporto			
<b>(Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) - rifiuti pericolosi - comma 1 - secondo periodo</b> (...) Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.	(Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dal DL 116/2025].	25 undecies	Dlgs 152/06	256, c.1, secondo periodo	400	600	3	12	ATTINENTE	GEST. IMP.	2	3	6	Procedure operative per la gestione dei rifiuti in ingresso ed in uscita dagli impianti, nonché quelle riferite alle attività di stoccaggio, in particolare: PO_VT001 gestione impianto polo trattamento rifiuti PO_SD001 gestione e controllo impianti di compostaggio PO_CT001 Gestione e controllo discarica esaurita di Valle Manina PO_VM001 gestione e controllo discarica esaurita di Valle Manina PO_EC001 Gestione dei rifiuti e dei consumi (ecostazioni) PO_GS011 Gestione delle attività di autotrasporto			
<b>(Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) aggravanti - comma 1 bis - primo periodo</b> La pena per i fatti di cui al comma 1, primo periodo, è della reclusione da uno a cinque anni quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.	(Reati ambientali) [Articolo introdotto dal DL 116/2025].	25 undecies	Dlgs 152/06	256, c.1 bis - primo periodo	500	1000	3	12	ATTINENTE	GEST. IMP.	2	3	6	Procedure operative per la gestione dei rifiuti in ingresso ed in uscita dagli impianti, nonché quelle riferite alle attività di stoccaggio, in particolare: PO_VT001 gestione impianto polo trattamento rifiuti PO_SD001 gestione e controllo impianti di compostaggio PO_CT001 Gestione e controllo discarica esaurita di Valle Manina PO_VM001 gestione e controllo discarica esaurita di Valle Manina PO_EC001 Gestione dei rifiuti e dei consumi (ecostazioni) PO_GS011 Gestione delle attività di autotrasporto			
<b>(Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) aggravanti - comma 1 bis - secondo periodo</b> 1-bis (...)Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.	(Reati ambientali) [Articolo introdotto dal DL 116/2025].	25 undecies	Dlgs 152/06	256, c.1 bis - secondo periodo	600	1200	3	12	ATTINENTE	GEST. IMP.	2	3	6	Procedure operative per la gestione dei rifiuti in ingresso ed in uscita dagli impianti, nonché quelle riferite alle attività di stoccaggio, in particolare: PO_VT001 gestione impianto polo trattamento rifiuti PO_SD001 gestione e controllo impianti di compostaggio PO_CT001 Gestione e controllo discarica esaurita di Valle Manina PO_VM001 gestione e controllo discarica esaurita di Valle Manina PO_EC001 Gestione dei rifiuti e dei consumi (ecostazioni) PO_GS011 Gestione delle attività di autotrasporto			
<b>(Discarica non autorizzata) 1/2</b> Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la reclusione da uno a cinque anni.	(Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dal DL 116/2025].	25 undecies	Dlgs 152/06	256, c.3, primo periodo	400	600	3	12	ATTINENTE	GEST. IMP.	2	3	6	Procedure operative per la gestione dei rifiuti in ingresso ed in uscita dagli impianti, nonché quelle riferite alle attività di stoccaggio, in particolare: PO_VT001 gestione impianto polo trattamento rifiuti PO_SD001 gestione e controllo impianto di compostaggio e digestione anaerobica PO_CT001 Piano di gestione operativa PO_VM001 gestione e controllo discarica esaurita di Valle Manina PO_EC001 Gestione dei rifiuti e dei consumi (ecostazioni)			
<b>(Discarica non autorizzata) 2/2 - rifiuti pericolosi</b> Si applica la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e sei mesi se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.	(Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dal DL 116/2025].	25 undecies	Dlgs 152/06	256, c.3, secondo periodo	450	750	3	12	ATTINENTE	GEST. IMP.	2	3	6	Procedure operative per la gestione dei rifiuti in ingresso ed in uscita dagli impianti, nonché quelle riferite alle attività di stoccaggio, in particolare: PO_VT001 gestione impianto polo trattamento rifiuti PO_SD001 gestione e controllo impianto di compostaggio e digestione anaerobica PO_CT001 Piano di gestione operativa PO_VM001 gestione e controllo discarica esaurita di Valle Manina PO_EC001 Gestione dei rifiuti e dei consumi (ecostazioni)			
<b>(Discarica non autorizzata) -aggravanti</b> La realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata è punita con la reclusione da due a sei anni quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.	(Reati ambientali) [Articolo introdotto dal DL 116/2025].	25 undecies	Dlgs 152/06	256, c.3-bis, 1 periodo	500	1000	3	12	ATTINENTE	GEST. IMP.	2	3	6	Procedure operative per la gestione dei rifiuti in ingresso ed in uscita dagli impianti, nonché quelle riferite alle attività di stoccaggio, in particolare: PO_VT001 gestione impianto polo trattamento rifiuti PO_SD001 gestione e controllo impianto di compostaggio e digestione anaerobica PO_CT001 Piano di gestione operativa PO_VM001 gestione e controllo discarica esaurita di Valle Manina PO_EC001 Gestione dei rifiuti e dei consumi (ecostazioni)			



## VALUTAZIONE DEI RISCHI DI COMMISSIONE REATI PRESUPPOSTO DEL D.Lgs. 231/01 E SMI

AL\_MOG001  
REV. 6 DEL 19/12/2025

TABELLA REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ EX DLGS 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI (aggiornamento 12/2025)													VALUTAZIONE RISCHIO GAIA SPA				
DESCRIZIONE REATO	FATTISPECIE	RIF.ARTO. 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	ATTINENZA AL PROFILO AZIENDALE	AREA AZIANDALE SENSIBILE	PROBABILITÀ	MAGNITUDO	ENTITA' RISCHIO	MISURE DI MITIGAZIONE E CONTROLLO			
<b>(Discarica non autorizzata) -aggravanti - rifiuti pericolosi</b> -bis (...) Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni.	(Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 116/2025].	25 undecies	Dlgs 152/06	256, c.3-bis, 2 periodo	600	1200	3	12	ATTINENTE	GEST. IMP.	2	3	6	Procedure operative per la gestione dei rifiuti in ingresso ed in uscita dagli impianti, nonché quelle riferite alle attività di stoccaggio, in particolare: PO_VT001 gestione impianto polo trattamento rifiuti PO_SD001 gestione e controllo impianto di compostaggio e digestione anaerobica PO_CT001 Piano di gestione operativa PO_VM001 gestione e controllo discarica esaurita di Valle Manina PO_ECO01 Gestione dei rifiuti e dei consumi (ecostazioni)			
<b>(Miscelazione di rifiuti)</b> Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.	(Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dal DL 116/2025, modificato ulteriormente dalla legge di conversione n. 147/2025].	25 undecies	Dlgs 152/06	256, c.5	150	250	3	12	ATTINENTE	GEST. IMP.	2	3	6	Procedure operative per la gestione dei rifiuti in ingresso ed in uscita dagli impianti, nonché quelle riferite alle attività di stoccaggio, in particolare: PO_VT001 gestione impianto polo trattamento rifiuti PO_SD001 gestione e controllo impianto di compostaggio e digestione anaerobica PO_CT001 Piano di gestione operativa PO_VM001 gestione e controllo discarica esaurita di Valle Manina PO_ECO01 Gestione dei rifiuti e dei consumi (ecostazioni)			
<b>(Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi)</b> Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all' comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.	(Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	25 undecies	Dlgs 152/06	256, c.6, primo periodo	150	250	3	12	NON ATTINENTE								
<b>(Combustione illecita di rifiuti) -1/4</b> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.	(Reati ambientali) [Articolo introdotto dal DL 116/2025].	25 undecies	Dlgs 152/06	256 bis, c. 1, primo periodo	200	450	3	12			1	3	3	Procedure operative per la gestione dei rifiuti in ingresso ed in uscita dagli impianti, nonché quelle riferite alle attività di stoccaggio, in particolare: PO_VT001 gestione impianto polo trattamento rifiuti PO_SD001 gestione e controllo impianto di compostaggio e digestione anaerobica PO_CT001 Piano di gestione operativa PO_VM001 gestione e controllo discarica esaurita di Valle Manina PO_ECO01 Gestione dei rifiuti e dei consumi (ecostazioni)			
<b>(Combustione illecita di rifiuti) -2/4 - rifiuti pericolosi</b> 1. (...)Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni.	(Reati ambientali) [Articolo introdotto dal DL 116/2025].	25 undecies	Dlgs 152/06	256 bis, c. 1, secondo periodo	300	600	3	12			1	3	3	Procedure operative per la gestione dei rifiuti in ingresso ed in uscita dagli impianti, nonché quelle riferite alle attività di stoccaggio, in particolare: PO_VT001 gestione impianto polo trattamento rifiuti PO_SD001 gestione e controllo impianto di compostaggio e digestione anaerobica PO_CT001 Piano di gestione operativa PO_VM001 gestione e controllo discarica esaurita di Valle Manina PO_ECO01 Gestione dei rifiuti e dei consumi (ecostazioni)			
<b>(Combustione illecita di rifiuti) -3/4 - aggravanti</b> La combustione di rifiuti non pericolosi è punita con la reclusione da tre a sei anni, quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.	(Reati ambientali) [Articolo introdotto dal DL 116/2025].	25 undecies	Dlgs 152/06	256 bis, c. 3-bis, primo periodo	400	800	3	12			1	3	3	Procedure operative per la gestione dei rifiuti in ingresso ed in uscita dagli impianti, nonché quelle riferite alle attività di stoccaggio, in particolare: PO_VT001 gestione impianto polo trattamento rifiuti PO_SD001 gestione e controllo impianto di compostaggio e digestione anaerobica PO_CT001 Piano di gestione operativa PO_VM001 gestione e controllo discarica esaurita di Valle Manina PO_ECO01 Gestione dei rifiuti e dei consumi (ecostazioni)			
<b>(Combustione illecita di rifiuti) -3/4 - aggravanti - rifiuti pericolosi</b> 3-bis (...) La combustione di rifiuti pericolosi, quando ricorre taluno dei casi di cui al periodo che precede, è punita con la reclusione da tre anni e sei mesi a sette anni.	(Reati ambientali) [Articolo introdotto dal DL 116/2025].	25 undecies	Dlgs 152/06	256 bis, c. 3-bis, secondo periodo	500	1000	3	12			1	3	3	Procedure operative per la gestione dei rifiuti in ingresso ed in uscita dagli impianti, nonché quelle riferite alle attività di stoccaggio, in particolare: PO_VT001 gestione impianto polo trattamento rifiuti PO_SD001 gestione e controllo impianto di compostaggio e digestione anaerobica PO_CT001 Piano di gestione operativa PO_VM001 gestione e controllo discarica esaurita di Valle Manina PO_ECO01 Gestione dei rifiuti e dei consumi (ecostazioni)			
<b>(Bonifica dei siti)</b> Comma 1 - Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.	(Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	25 undecies	Dlgs 152/06	257, c.1	100	250			ATTINENTE	GEST. IMP. AREA TECNICA MONIT.ANALISI APPR&CONT	2	2	4	PG_GS008 sorveglianza e misurazioni Procedure operativa per la gestione del suolo e del sottosuolo Procedura operativa per la gestione del sito di Valle Manina PO_VM001			
<b>(Bonifica dei siti da sostanze pericolose)</b> Comma 2 - Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.	(Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	25 undecies	Dlgs 152/06	257, c.2	150	250			ATTINENTE	GEST. IMP. AREA TECNICA MONIT.ANALISI APPR&CONT	2	2	4	PG_GS008 sorveglianza e misurazioni Procedure operativa per la gestione del suolo e del sottosuolo Procedura operativa per la gestione del sito di Valle Manina PO_VM001			



## VALUTAZIONE DEI RISCHI DI COMMISSIONE REATI PRESUPPOSTO DEL D.Lgs. 231/01 E SMI

AL\_MOG001  
REV. 6 DEL 19/12/2025

TABELLA REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ EX DLGS 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI (aggiornamento 12/2025)													VALUTAZIONE RISCHIO GAIA SPA				
DESCRIZIONE REATO	FATTISPECIE	RIF.ARTO. 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	ATTINENZA AL PROFILO AZIENDALE	AREA AZIANDALE SENSIBILE	PROBABILITÀ'	MAGNITUDO	ENTITA' RISCHIO	MISURE DI MITIGAZIONE E CONTROLLO			
<b>(Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari) - rifiuti pericolosi</b> Fatta salva l'applicazione del comma 5, chiunque effettua il trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni. Si applica la pena della reclusione da uno a tre anni nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi.	(Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	25 undecies	Dlgs 152/06	258, c.4	150	250			ATTINENTE	GEST. IMP.	2	2	4	Procedure operative per la gestione dei rifiuti in ingresso ed in uscita dagli impianti, nonché quelle riferite alle attività di stoccaggio, in particolare: PO_GS014 gestione dei flussi di rifiuti PO_VT001 gestione impianto polo trattamento rifiuti PO_SD001 gestione e controllo impianto di compostaggio e digestione anaerobica PO_CT001 Piano di gestione operativa PO_VM001 gestione e controllo discarica esaurita di Valle Manina PO_EC001 Gestione dei rifiuti e dei consumi (ecostazioni)			
<b>Spedizione illegale di rifiuti</b> Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente spedizione illegale ai sensi dell'articolo 2, punto 35 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 e dell'articolo 3, punto 26 del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.	(Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dal Dl. 116/2025].	25 undecies	Dlgs 152/06	259, c.1	300	450	3	12	ATTINENTE	GEST. IMP. APPR&CONT	2	3	6	Procedure operative per la gestione dei rifiuti in ingresso ed in uscita dagli impianti, nonché quelle riferite alle attività di stoccaggio, in particolare: PO_GS014 gestione dei flussi di rifiuti PO_VT001 gestione impianto polo trattamento rifiuti PO_SD001 gestione e controllo impianti di compostaggio PO_CT001 Gestione e controllo discarica PO_VM001 gestione e controllo discarica esaurita di Valle Manina PO_EC001 Gestione dei rifiuti e dei consumi (ecostazioni)			
<b>(Ente o unità organizzativa stabilmente utilizzata per reati ambientali)</b> se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui agli artt. 256, 256-bis e 259 del D.lgs. 152/2006, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell', comma 3 del .	(Reati ambientali) [Articolo introdotto DL 116/2025].	25 undecies	Dlgs 152/06	256, 256-bis, 259			∞		ATTINENTE		1	4	4	Procedure operative per la gestione dei rifiuti in ingresso ed in uscita dagli impianti, nonché quelle riferite alle attività di stoccaggio, in particolare: PO_VT001 gestione impianto polo trattamento rifiuti PO_SD001 gestione e controllo impianti di compostaggio PO_CT001 Gestione e controllo discarica AL_CT007 Piano di gestione operativa discarica VM001 gestione e controllo discarica esaurita di Valle Manina PO_EC001 Gestione dei rifiuti e dei consumi (ecostazioni) PO_GS011 Gestione delle attività di autotrasporto			
<b>Delitti colposi in materia di rifiuti</b> Quando ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 259 ter del decreto legislativo 2 aprile 2006, n. 152, le sanzioni previste dal comma 2, lettere a-bis), a-ter), b) ed e), sono diminuite da un terzo a due terzi.	(Reati ambientali) [Articolo introdotto DL 116/2025].	25 undecies	Dlgs 152/06	Art.. 255-bis, art. 255-ter, 256, 259	300	800					2	2	4	Procedure operative per la gestione dei rifiuti in ingresso ed in uscita dagli impianti, nonché quelle riferite alle attività di stoccaggio, in particolare: PO_VT001 gestione impianto polo trattamento rifiuti PO_SD001 gestione e controllo impianti di compostaggio PO_CT001 Gestione e controllo discarica AL_CT007 Piano di gestione operativa discarica VM001 gestione e controllo discarica esaurita di Valle Manina PO_EC001 Gestione dei rifiuti e dei consumi (ecostazioni) PO_GS011 Gestione delle attività di autotrasporto			
<b>(Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)</b> Comma 1 - Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.	(Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e abrogato dal d.lgs. 21/2018].	25 undecies	Dlgs 152/06	260, c.1	300	500	3	6	ABROGATO						Procedure operative per la gestione dei rifiuti in ingresso ed in uscita dagli impianti, nonché quelle riferite alle attività di stoccaggio, in particolare: PO_VT001 gestione impianto polo trattamento rifiuti PO_SD001 gestione e controllo impianti di compostaggio PO_CT001 Gestione e controllo discarica AL_CT007 Piano di gestione operativa discarica VM001 gestione e controllo discarica esaurita di Valle Manina PO_EC001 Gestione dei rifiuti e dei consumi (ecostazioni) PO_GS011 Gestione delle attività di autotrasporto		
<b>(Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività)</b> Comma 2 - Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.	(Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e abrogato dal d.lgs. 21/2018].	25 undecies	Dlgs 152/06	260, c.2	400	800	3	6	ABROGATO						Procedure operative per la gestione dei rifiuti in ingresso ed in uscita dagli impianti, nonché quelle riferite alle attività di stoccaggio, in particolare: PO_VT001 gestione impianto polo trattamento rifiuti PO_SD001 gestione e controllo impianti di compostaggio PO_CT001 Gestione e controllo discarica AL_CT007 Piano di gestione operativa discarica VM001 gestione e controllo discarica esaurita di Valle Manina PO_EC001 Gestione dei rifiuti e dei consumi (ecostazioni) PO_GS011 Gestione delle attività di autotrasporto		
<b>(Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti)</b> Comma 6 - Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.	(Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e abrogato con il DL 135/2018]	25 undecies	Dlgs 152/06	260bis, c.6	150	250			ABROGATO						Procedure operative per la gestione dei rifiuti in ingresso ed in uscita dagli impianti, nonché quelle riferite alle attività di stoccaggio, in particolare: PO_VT001 gestione impianto polo trattamento rifiuti PO_SD001 gestione e controllo impianti di compostaggio PO_CT001 Gestione e controllo discarica AL_CT007 Piano di gestione operativa discarica VM001 gestione e controllo discarica esaurita di Valle Manina PO_EC001 Gestione dei rifiuti e dei consumi (ecostazioni) PO_GS011 Gestione delle attività di autotrasporto		
<b>(Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti)</b> Comma 7, secondo e terzo periodo - Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniera da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.	(Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e abrogato con il DL 135/2018]	25 undecies	Dlgs 152/06	260bis, c.7	150	250			ABROGATO						Procedure operative per la gestione dei rifiuti in ingresso ed in uscita dagli impianti, nonché quelle riferite alle attività di stoccaggio, in particolare: PO_VT001 gestione impianto polo trattamento rifiuti PO_SD001 gestione e controllo impianti di compostaggio PO_CT001 Gestione e controllo discarica AL_CT007 Piano di gestione operativa discarica VM001 gestione e controllo discarica esaurita di Valle Manina PO_EC001 Gestione dei rifiuti e dei consumi (ecostazioni) PO_GS011 Gestione delle attività di autotrasporto		



## VALUTAZIONE DEI RISCHI DI COMMISSIONE REATI PRESUPPOSTO DEL D.Lgs. 231/01 E SMI

AL\_MOG001  
REV. 6 DEL 19/12/2025

TABELLA REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ EX DLGS 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI (aggiornamento 12/2025)											VALUTAZIONE RISCHIO GAIA SPA				
DESCRIZIONE REATO	FATTISPECIE	RIF.ARTO. 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	ATTINENZA AL PROFILO AZIENDALE	AREA AZIANDALE SENSIBILE	PROBABILITÀ'	MAGNITUDO	ENTITA' RISCHIO	MISURE DI MITIGAZIONE E CONTROLLO	

## (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti)

Comma 8 (Primo periodo) - Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

(Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e abrogato con il DL 135/2018]

25 undecies

Dlgs 152/06

260bis, c.8

150

250

ABROGATO

## (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti)

Comma 8 (Secondo periodo) - Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

(Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e abrogato con il DL 135/2018]

25 undecies

Dlgs 152/06

260bis, c.8

200

300

ABROGATO

## (Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria)

Comma 2 - Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

Comma 5 - Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

(Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].

25 undecies

Dlgs 152/06

279, c.5

100

250

ATTINENTE

GEST. IMP.  
AREA TECNICA  
MONIT.ANALISI  
APPR&CONT

3

2

6

PG\_GS008 Sorveglianza e misurazioni  
PG\_GS012 gestione approvvigionamenti  
PG\_GS031 regolamento degli acquisti  
Procedure operative per la gestione degli aspetti ambientali e di monitoraggio, in particolare:  
PO\_VT002 gestione degli aspetti ambientali e piano gestione odori  
PO\_SD011 gestione delle matrici ambientali  
PO\_SD012 gestione delle emissioni  
PO\_CT003 Piano di sorveglianza e controllo discarica  
PO\_CT011 gestione del biogas  
PO\_VM001 gestione e controllo della discarica esaurita di Valle Manina

## (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione)

Comma 1 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o rieporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolinità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

e) commercializza artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna conseguono la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di dodici mesi.

(Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].

25 undecies

L. 150/92

1, c.1 e c.2

100

250

NON ATTINENTE

## (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione)

Commi 1 e 2 - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o rieporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolinità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

e) commercializza artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna conseguono la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

(Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].

25 undecies

L. 150/92

2, commi 1 e 2

100

250

4

12

NON ATTINENTE



## VALUTAZIONE DEI RISCHI DI COMMISSIONE REATI PRESUPPOSTO DEL D.Lgs. 231/01 E SMI

AL\_MOG001  
REV. 6 DEL 19/12/2025

TABELLA REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ EX DLGS 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI (aggiornamento 12/2025)

VALUTAZIONE RISCHIO GAIA SPA

DESCRIZIONE REATO	FATTISPECIE	RIF.ARTO. 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	ATTINENZA AL PROFILO AZIENDALE	AREA AZIANDALE SENSIBILE	PROBABILITÀ'	MAGNITUDO	ENTITA' RISCHIO	MISURE DI MITIGAZIONE E CONTROLLO
-------------------	-------------	---------------	-----------------	----------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------	-----------	-----------------	-----------------------------------

## (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione)

Comma 1

Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed I), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

(Reati ambientali)  
[Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].

25 undecies

L. 150/92

3bis, c.1

100

500

NON ATTINENTE

## (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione)

Comma 4

Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 (Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscono pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica) è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.

(Reati ambientali)  
[Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].

25 undecies

L. 150/92

6, c.4

100

250

NON ATTINENTE

## (Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente)

art. 3 - Cessazione e riduzione dell'utilizzo delle sostanze lesive

Comma 7

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna conseguono la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costitutiva illecito.

(Reati ambientali)  
[Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].

25 undecies

L. 549/93

3, c.7

150

250

ATTINENTE

GEST. IMP.  
AREA TECNICA  
MONIT.ANALISI  
APPR&CONT

2

2

4

PG\_GS008 Sorveglianza e misurazioni  
PG\_GS012 gestione approvvigionamenti  
PG\_GS031 regolamento degli acquisti  
PG\_GS017 gestione della manutenzione

## (Inquinamento doloso provocato da navi) 1/2

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

(Reati ambientali)  
[Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dal DL 116/2025].

25 undecies

Dlgs 202/07

8, c.1

150

250

3

6

NON ATTINENTE

## (Inquinamento doloso provocato da navi) 2/2

(...)Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

(Reati ambientali)  
[Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dal DL 116/2025].

25 undecies

Dlgs 202/07

8, c.2

200

300

3

6

NON ATTINENTE

## (Inquinamento colposo provocato da navi) 1/2

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

(Reati ambientali)  
[Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].

25 undecies

Dlgs 202/07

9, c.1

100

250

NON ATTINENTE

## (Inquinamento colposo provocato da navi) 2/2

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

(Reati ambientali)  
[Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].

25 undecies

Dlgs 202/07

9, c.2

150

250

3

6

NON ATTINENTE

## (Ente o unità organizzativa stabilmente utilizzata per inquinamento ambientale doloso provocato da navi

se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui agli artt. 256, 256-bis e 259 del D.lgs. 152/2006, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell', comma 3 del .

(Reati ambientali)  
[Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].

25 undecies

Dlgs 202/07

8

NON ATTINENTE

VALUTAZIONE RISCHIO GAIA SPA														
DESCRIZIONE REATO	FATTISPECIE	RIF.ARTO. 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	ATTINENZA AL PROFILO AZIENDALE	AREA AZIANDALE SENSIBILE	PROBABILITA'	MAGNITUDO	ENTITA' RISCHIO	MISURE DI MITIGAZIONE E CONTROLLO
<b>(Inquinamento ambientale)</b> Commette tale reato (delitto) chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Il reato prevede un'aggravante per la persona fisica nel caso in cui l'inquinamento sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.	(Reati ambientali) [Articolo introdotto dalla L. n. 68 del 22/05/2015, modificato dal DL 116/2025].	25 undecies	c.p.	art. 452-bis	400	600	3	24	ATTINENTE	GEST. IMP. AREA TECNICA MONIT.ANALISI	3	4	12	PG_GS008 Sorveglianza e misurazioni Procedure operative per la gestione degli aspetti ambientali e di monitoraggio, in particolare: PO_VT002 gestione degli aspetti ambientali del polo trattamento rifiuti PO_SD011 gestione delle matrici ambientali PO_SD012 gestione delle emissioni PO_CT002 gestione degli aspetti ambientali PO_CT003 Piano di sorveglianza e controllo discarica PO_CT011 gestione del biogas PO_VM001 gestione e controllo della discarica esaurita di Valle Manina
<b>(Disastro ambientale)</b> Commette tale reato (delitto) chiunque, fuori dai casi previsti dall'articolo 434 c.p. [3], abusivamente cagiona un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.	(Reati ambientali) [Articolo introdotto dalla L. n. 68 del 22/05/2015, modificato dal DL 116/2025].	25 undecies	c.p.	art. 452-quater	600	900	3	24	ATTINENTE	GEST. IMP. AREA TECNICA MONIT.ANALISI	2	4	8	PG_GS008 Sorveglianza e misurazioni Procedure operative per la gestione degli aspetti ambientali e di monitoraggio, in particolare: PO_VT002 gestione degli aspetti ambientali del polo trattamento rifiuti PO_SD011 gestione delle matrici ambientali PO_SD012 gestione delle emissioni PO_CT002 gestione degli aspetti ambientali PO_CT003 Piano di sorveglianza e controllo discarica PO_CT011 gestione del biogas PO_VM001 gestione e controllo della discarica esaurita di Valle Manina
<b>(Delitti colposi contro l'ambiente)</b> Se taluno dei fatti di cui ai reati di "inquinamento ambientale" e "disastro ambientale" (rispettivamente artt. 452-bis e 452-quater c.p.) è commesso per colpa, le pene per le persone fisiche sono diminuite. Se dalla commissione dei fatti indicati sopra deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale, le pene sono ulteriormente diminuite	(Reati ambientali) [Articolo introdotto dalla L. n. 68 del 22/05/2015].	25 undecies	c.p.	art. 452 - quinque	200	500			ATTINENTE	GEST. IMP. AREA TECNICA MONIT.ANALISI	3	2	6	PG_GS008 Sorveglianza e misurazioni Procedure operative per la gestione degli aspetti ambientali e di monitoraggio, in particolare: PO_VT002 gestione degli aspetti ambientali del polo trattamento rifiuti PO_SD011 gestione delle matrici ambientali PO_SD012 gestione delle emissioni PO_CT002 gestione degli aspetti ambientali PO_CT003 Piano di sorveglianza e controllo discarica PO_CT011 gestione del biogas PO_VM001 gestione e controllo della discarica esaurita di Valle Manina
<b>(Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ) 1/2</b> Chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La norma prevede alcune fattispecie aggravate.	(Reati ambientali) [Articolo introdotto dalla L. n. 68 del 22/05/2015, modificato dal DL 116/2025].	25 undecies	c.p.	art. 452 - sexies c. 1	500	900	3	24	NON ATTINENTE					
<b>(Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ) 2/2</b> Si prevedono delle aggravanti quando al fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell' del , o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze	(Reati ambientali) [Articolo introdotto dalla L. n. 68 del 22/05/2015, modificato dal DL 116/2025].	25 undecies	c.p.	art. 452 - sexies c.2	600	1200	3	24	NON ATTINENTE					
<b>Impedimento del controllo</b> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificialmente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.	(Reati ambientali) [Articolo introdotto dal DL 116/2025].	25 undecies	c.p.	art. 452 - septies	100	250			ATTINENTE	GEST. IMP. AREA TECNICA MONIT.ANALISI	2	2	4	Codice Etico
<b>(Delitti associativi aggravati)</b> (Circostanze aggravanti) [I] Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. [II] Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate. [III] Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale	(Reati ambientali) [Articolo introdotto dalla L. n. 68 del 22/05/2015, modificato dal DL 116/2025].	25 undecies	c.p.	art. 452 - octies	450	1000	3	24	ATTINENTE	GEST. IMP. AREA TECNICA MONIT.ANALISI APPR&CONT	2	2	4	PG_GS008 Sorveglianza e misurazioni PG_GS012 gestione approvvigionamenti PG_GS031 regolamento degli acquisti Procedure operative per la gestione degli aspetti ambientali e di monitoraggio, in particolare: PO_VT002 gestione degli aspetti ambientali del polo trattamento rifiuti PO_SD011 gestione delle matrici ambientali PO_SD012 gestione delle emissioni PO_CT002 gestione degli aspetti ambientali PO_CT003 Piano di sorveglianza e controllo discarica PO_CT011 gestione del biogas PO_VM001 gestione e controllo della discarica esaurita di Valle Manina



## VALUTAZIONE DEI RISCHI DI COMMISSIONE REATI PRESUPPOSTO DEL D.Lgs. 231/01 E SMI

AL\_MOG001  
REV. 6 DEL 19/12/2025

TABELLA REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ EX DLGS 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI (aggiornamento 12/2025)

VALUTAZIONE RISCHIO GAIA SPA

DESCRIZIONE REATO	FATTISPECIE	RIF.ARTO. 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	ATTINENZA AL PROFILO AZIENDALE	AREA AZIANDALE SENSIBILE	PROBABILITÀ'	MAGNITUDO	ENTITA' RISCHIO	MISURE DI MITIGAZIONE E CONTROLLO
-------------------	-------------	---------------	-----------------	----------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------	-----------	-----------------	-----------------------------------

## (Omessa bonifica)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000.

(Reati ambientali)  
[Articolo introdotto dal DL 116/2025].

25 undecies

c.p.

art. 452 - terdecies

400

800

1

2

2

Procedure operative per la gestione dei rifiuti in ingresso ed in uscita dagli impianti, nonché quelle riferite alle attività di stoccaggio, in particolare:  
 PO\_GS014 gestione dei flussi di rifiuti  
 PO\_VT001 gestione impianto polo trattamento rifiuti  
 PO\_SD001 gestione e controllo impianti di compostaggio  
 PO\_CTO01 Gestione e controllo discarica  
 PO\_VM001 gestione e controllo discarica esaurita di Valle Manina  
 PO\_ECO01 Gestione dei rifiuti e dei consumi (ecostazioni)  
 PO\_GS011 gestione delle attività di autotrasporto

## (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) 1/3

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

(Reati ambientali)  
[Articolo introdotto dalla L. n. 68 del 22/05/2015 D.Lgs. n.21/2018].

25 undecies

c.p.

art. 452 - quaterdecies c.  
1

400

600

3

24

ATTINENTE

GEST. IMP.  
AREA TECNICA  
MONIT.ANALISI

2

4

8

Procedure operative per la gestione dei rifiuti in ingresso ed in uscita dagli impianti, nonché quelle riferite alle attività di stoccaggio, in particolare:  
 PO\_GS014 gestione dei flussi di rifiuti  
 PO\_VT001 gestione impianto polo trattamento rifiuti  
 PO\_SD001 gestione e controllo impianti di compostaggio  
 PO\_CTO01 Gestione e controllo discarica  
 PO\_VM001 gestione e controllo discarica esaurita di Valle Manina  
 PO\_ECO01 Gestione dei rifiuti e dei consumi (ecostazioni)  
 PO\_GS011 gestione delle attività di autotrasporto

## (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) 2/3

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

(Reati ambientali)  
[Comma introdotto dal DL 166/2025].

25 undecies

c.p.

art. 452 - quaterdecies c.  
2

450

750

3

24

ATTINENTE

GEST. IMP.  
AREA TECNICA  
MONIT.ANALISI

2

4

8

Procedure operative per la gestione dei rifiuti in ingresso ed in uscita dagli impianti, nonché quelle riferite alle attività di stoccaggio, in particolare:  
 PO\_GS014 gestione dei flussi di rifiuti  
 PO\_VT001 gestione impianto polo trattamento rifiuti  
 PO\_SD001 gestione e controllo impianti di compostaggio  
 PO\_CTO01 Gestione e controllo discarica  
 PO\_VM001 gestione e controllo discarica esaurita di Valle Manina  
 PO\_ECO01 Gestione dei rifiuti e dei consumi (ecostazioni)  
 PO\_GS011 gestione delle attività di autotrasporto

## (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) 3/3

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolmabilità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell' art. , comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze

(Reati ambientali)  
[Comma introdotto dal DL 166/2025].

25 undecies

c.p.

art. 452 - quaterdecies c.  
3

500

1000

3

24

ATTINENTE

GEST. IMP.  
AREA TECNICA  
MONIT.ANALISI

2

4

8

Procedure operative per la gestione dei rifiuti in ingresso ed in uscita dagli impianti, nonché quelle riferite alle attività di stoccaggio, in particolare:  
 PO\_GS014 gestione dei flussi di rifiuti  
 PO\_VT001 gestione impianto polo trattamento rifiuti  
 PO\_SD001 gestione e controllo impianti di compostaggio  
 PO\_CTO01 Gestione e controllo discarica  
 PO\_VM001 gestione e controllo discarica esaurita di Valle Manina  
 PO\_ECO01 Gestione dei rifiuti e dei consumi (ecostazioni)  
 PO\_GS011 gestione delle attività di autotrasporto

## (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta\* è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'amenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'amenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

\* Per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

(Reati ambientali)  
[Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].

25 undecies

c.p.

727bis

100

250

NON ATTINENTE

PG\_GS002 Identificazione e valutazione degli aspetti ambientali significativi  
 PG\_GS011 Preparazione alle emergenze e risposta  
 PG\_GS008 sorveglianza e misurazioni  
 PG\_UT001 gestione AREA TECNICA  
 Procedure di gestione ambientale dei siti di San Damiano e Vallemanina, in particolare:  
 PO\_VM001 gestione e controllo della discarica esaurita di Vallemanina  
 PO\_SD011 gestione delle matrici ambientali

## (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare)

art. 22 - Lavoro subordinato a tempo determinato ed indeterminato

comma 12: . Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

Comma 12-bis: Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

(Reato introdotto da D.Lgs. n. 109/2012 del 9/8/2012)

25 duodecies

D.Lgs. 286/1998

art. 22, c.12-bis

100

200

ATTINENTE

RISORSE UMANE  
SPP  
GEST. IMP.  
APPR&CONT

1

2

2

PG\_GS013 Gestione risorse umane  
 PG\_GS032 regolamento per il reclutamento del personale  
 PG\_GS012 Regolamento per affidamento incarichi a soggetti esterni  
 PG\_GS012 gestione approvvigionamenti  
 PG\_GS031 regolamento degli acquisti

## TABELLA REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ EX DLGS 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI (aggiornamento 12/2025)

## VALUTAZIONE RISCHIO GAIA SPA

DESCRIZIONE REATO	FATTISPECIE	RIF.ARTO. 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	ATTINENZA AL PROFILO AZIENDALE	AREA AZIANDALE SENSIBILE	PROBABILITÀ	MAGNITUDO	ENTITA' RISCHIO	MISURE DI MITIGAZIONE E CONTROLLO
-------------------	-------------	---------------	-----------------	----------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------------------	--------------------------	-------------	-----------	-----------------	-----------------------------------

**(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive. (2)

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata. (2)

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto. (2)

(Reati introdotti L. 161/2017 - riforma del Codice Antimafia)  
25 duodecies D.Lgs. 286/1998 art.12, commi 3, 3-bis e 3-ter 400 1000 12 NON ATTINENTE

**(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)**

Fuori dai casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà

(Reati introdotti L. 161/2017 - riforma del Codice Antimafia)  
25 duodecies D.Lgs. 286/1998 art. 12, c. 5 100 200 12 NON ATTINENTE

**(Razzismo e xenofobia)**

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia, della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232"

Razzismo e xenofobia (Reato introdotto dal. 20.11.2017 n. 167 – Legge Europea 2017)  
25 terdecies Legge 654/1975 art.3, c.3 200 800 12 NON ATTINENTE

**(Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

- a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

E' vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da una a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

Razzismo e xenofobia (Reato introdotto dal. 20.11.2017 n. 167 – Legge Europea 2017 modificato da D.Lgs. N. 21/2018)  
25 terdecies cp 604 bis NON ATTINENTE

**(Circostanza aggravante)**

Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità la pena è aumentata fino alla metà'

Razzismo e xenofobia (Reato introdotto dal. 20.11.2017 n. 167 – Legge Europea 2017 modificato da D.Lgs. N. 21/2018)  
25 terdecies cp 604 ter NON ATTINENTE

**Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati**

(Reato introdotto dal. N. 39 del 03/05/2019)  
25 quaterdecies L. n. 401/1989 artt. 1-4 260 500 NON ATTINENTE

**Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi finti o 2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi finti è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Reati tributari (reati introdotti dalla L.n. 157/2019 e dal D.Lgs. 75/2020)  
25 quinquesdecies L. n. 74/2000 art. 2, c. 1 e 2bis 100 500 3 24 ATTINENTE AMMINISTRAZIONE SOGGETTI APICALI 1 3 3 NON ATTINENTE

PG\_GS029 gestione amministrativa Codice Etico aziendale

**Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici**

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi finti o crediti e ritenute finti, quando, congiuntamente: (3)

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'impostazione, anche mediante indicazione di elementi passivi finti, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquemonti, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute finti in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Reati tributari (reati introdotti dalla L.n. 157/2019 e dal D.Lgs. 75/2020)  
25 quinquesdecies L. n. 74/2000 art. 3 100 500 3 24 ATTINENTE AMMINISTRAZIONE SOGGETTI APICALI 1 3 3 NON ATTINENTE

PG\_GS029 gestione amministrativa Codice Etico aziendale



VALUTAZIONE DEI RISCHI DI COMMISSIONE REATI PRESUPPOSTO DEL D.LGS. 231/01 E SMI

AL\_MOG001  
REV. 6 DEL 19/12/2025

TABELLA REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ EX DLGS 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI (aggiornamento 12/2025)												VALUTAZIONE RISCHIO GAIA SPA			
	DESCRIZIONE REATO	FATTISPECIE	RIF.ARTO. 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	ATTINENZA AL PROFILO AZIENDALE	AREA AZIANDALE SENSIBILE	PROBABILITÀ'	MAGNITUDO	ENTITA' RISCHIO	MISURE DI MITIGAZIONE E CONTROLLO
<b>Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea</b> Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.	Contrabbando (reati introdotti da D.Lgs. 75/2000 e abrogati dal D.Lgs. 141/2024)	25 sexiesdecies	DPR n. 43/1973	Art. 291	100	200	3	24	ABROGATO						
<b>Contrabbando di tabacchi lavorati esteri</b> Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali e' punito con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n.76, e con la reclusione da due a cinque anni. 2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a lire 1 milione)	Contrabbando (reati introdotti da D.Lgs. 75/2000 e abrogati dal D.Lgs. 141/2024)	25 sexiesdecies	DPR n. 43/1973	Art. 291-bis	100	200	3	24	ABROGATO						
<b>Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri</b>	Contrabbando (reati introdotti da D.Lgs. 75/2000 e abrogati dal D.Lgs. 141/2024)	25 sexiesdecies	DPR n. 43/1973	Art. 291-ter	100	200	3	24	ABROGATO						
<b>Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri</b>	Contrabbando (reati introdotti da D.Lgs. 75/2000 e abrogati dal D.Lgs. 141/2024)	25 sexiesdecies	DPR n. 43/1973	Art. 291-quater	100	200	3	24	ABROGATO						
<b>Altri casi di contrabbando</b> Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi	Contrabbando (reati introdotti da D.Lgs. 75/2000 e abrogati dal D.Lgs. 141/2024)	25 sexiesdecies	DPR n. 43/1973	Art. 292	100	200	3	24	ABROGATO						
<b>Equiparazione del delitto tentato a quello consumato</b> Per il tentativo di contrabbando si applica la stessa pena stabilita per il reato consumato.	Contrabbando (reati introdotti da D.Lgs. 75/2000 e abrogati dal D.Lgs. 141/2024)	25 sexiesdecies	DPR n. 43/1973	Art. 295	100	200	3	24	ABROGATO						
<b>Contrabbando per omessa dichiarazione</b> È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti, chiunque, omettendo di presentare la dichiarazione doganale: a) introduce, fa circolare nel territorio doganale ovvero sottrae alla vigilanza doganale, in qualunque modo e a qualunque titolo, merci non unionali; b) fa uscire a qualunque titolo dal territorio doganale merci unionali. 2. La sanzione di cui al comma 1 si applica a colui che detiene merci non unionali, quando ricorrono le circostanze previste nell'articolo 19, comma 2.	Reato introdotto dal d.lgs. 141/2024	26 sexiesdecies	Allegato I del d.lgs. 141/2024	Art. 78	100	400	3	24	NON ATTINENTE						
<b>Contrabbando per dichiarazione infedele</b> Chiunque dichiara qualità, quantità, origine e valore delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti in modo non corrispondente all'accertato è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione.	Reato introdotto dal d.lgs. 141/2024	26 sexiesdecies	Allegato I del d.lgs. 141/2024	Art. 79	100	400	3	24	NON ATTINENTE						
<b>Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine</b> È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti il comandante di aeromobili o il capitano di navi che: a) sbarca, imbarca o trasborda, nel territorio dello Stato, merce non unionale omettendo di presentarla al più vicino ufficio dell'Agenzia; b) al momento della partenza non ha a bordo merci non unionali o in esportazione con restituzione di diritti, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto, la dichiarazione sommaria e gli altri documenti doganali; c) trasporta merci non unionali nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, della dichiarazione sommaria e degli altri documenti doganali quando sono prescritti. 2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica altresì al: a) capitano della nave che, in violazione del divieto di cui all'articolo 60, trasportando merci non unionali, rasenta le sponde nazionali o getta l'ancora, sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio dello Stato in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse; b) comandante dell'aeromobile che, trasportando merci non unionali, atterra fuori di un aeroporto doganale e omette di denunciare l'atterraggio, entro il giorno lavorativo successivo, alle autorità indicate all'articolo 65. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.	Reato introdotto dal d.lgs. 141/2024	26 sexiesdecies	Allegato I del d.lgs. 141/2024	Art. 80	100	400	3	24	NON ATTINENTE						
<b>Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti</b> Chiunque attribuisce, in tutto o in parte, a merci non unionali, importate in franchigia o con riduzione dei diritti stessi, una destinazione o un uso diverso da quello per il quale è stata concessa la franchigia o la riduzione è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.	Reato introdotto dal d.lgs. 141/2024	26 sexiesdecies	Allegato I del d.lgs. 141/2024	Art. 81	100	400	3	24	NON ATTINENTE						
<b>Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti</b> Chiunque usa mezzi fraudolenti, allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci che si esportano, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dell'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere.	Reato introdotto dal d.lgs. 141/2024	26 sexiesdecies	Allegato I del d.lgs. 141/2024	Art. 82	100	400	3	24	NON ATTINENTE						
<b>Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento</b> Chiunque, nelle operazioni di esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare o di perfezionamento, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti di confine che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.	Reato introdotto dal d.lgs. 141/2024	26 sexiesdecies	Allegato I del d.lgs. 141/2024	Art. 83	100	400	3	24	NON ATTINENTE						
<b>Contrabbando di tabacchi lavorati</b> 1. Chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali, come definiti dall'articolo 39-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è punito con la reclusione da due a cinque anni. 2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrono le circostanze aggravanti di cui all'articolo 85, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, non inferiore in ogni caso a euro 5.000.	Reato introdotto dal d.lgs. 141/2024	26 sexiesdecies	Allegato I del d.lgs. 141/2024	Art. 84	100	400	3	24	NON ATTINENTE						

TABELLA REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ EX DLGS 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI (aggiornamento 12/2025)											VALUTAZIONE RISCHIO GAIA SPA				
	DESCRIZIONE REATO	FATTISPECIE	RIF.ARTO. 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	ATTINENZA AL PROFILO AZIENDALE	AREA AZIANDALE SENSIBILE	PROBABILITÀ'	MAGNITUDO	ENTITA' RISCHIO	MISURE DI MITIGAZIONE E CONTROLLO

**Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati**

1. Se i fatti previsti dall'articolo 84 sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.
2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 84, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:
  - a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, l'autore fa uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;
  - b) nel commettere il reato o immediatamente dopo, l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
  - c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
  - d) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee a ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;
  - e) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi a oggetto il delitto di contrabbando.

Reato introdotto dal d.lgs. 141/2024      26 sexiesdecies      Allegato I del d.lgs. 141/2024      Art. 85      100      400      3      24      NON ATTINENTE

**Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati**

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 84 ovvero dall'articolo 40-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies di cui al citato testo unico, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanzianno l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

Reato introdotto dal d.lgs. 141/2024      26 sexiesdecies      Allegato I del d.lgs. 141/2024      Art. 86      100      400      3      24      NON ATTINENTE

**Equiparazione del delitto tentato a quello consumato**

1. Agli effetti della pena, per tutti i delitti di cui al presente Capo il reato tentato è equiparato a quello consumato.

Reato introdotto dal d.lgs. 141/2024      26 sexiesdecies      Allegato I del d.lgs. 141/2024      Art. 87      100      400      3      24      NON ATTINENTE

**Circostanze aggravanti del contrabbando**

1. Per i delitti previsti negli articoli da 78 a 83, è punito con la multa aumentata fino alla metà chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.
2. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:
  - a) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, l'autore è sorpreso a mano armata;
  - b) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, tre o più persone autrici di contrabbando sono sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
  - c) quando il fatto è connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
  - d) quando l'autore è un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;
  - e) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione a titolo di dazio doganale è superiore a 100.000 euro;
  - f-bis) quando l'ammontare complessivo dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione diversi dal dazio doganale è maggiore di euro 500.000.
3. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni:
  - a) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione a titolo di dazio doganale è maggiore di euro 50.000 e non superiore a euro 100.000;
  - b) quando l'ammontare complessivo dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione diversi dal dazio doganale è maggiore di euro 200.000 e non superiore a euro 500.000.

Reato introdotto dal d.lgs. 141/2024      26 sexiesdecies      Allegato I del d.lgs. 141/2024      Art. 88      100      400      3      24      NON ATTINENTE

**Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'Accisa sui prodotti energetici**

È punito [...] chiunque:

- a) fabbrica o raffina clandestinamente prodotti energetici;
- b) sottrae con qualsiasi mezzo gli prodotti energetici, compreso il gas naturale, all'accertamento o al pagamento dell'accisa;
- c) destina ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate;
- d) effettua operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad una accisa superiore a quella assolta sui singoli componenti;
- e) rigenera prodotti denaturati per renderne più facile ed elusivo l'impiego in usi soggetti a maggiore imposta;
- f) detiene prodotti energetici denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l'ammissione al trattamento agevolato;
- g) detiene o utilizza prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscelazioni non autorizzate [...].

PO\_GS021 Gestione dei distributori e delle accise del gasolio  
 PG\_GS029 Gestione amministrativa  
 PG\_GS042 gestione risorse energetiche

**Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'Accisa sui tabacchi lavorati**

Fuori dai casi di cui all'articolo 84 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, chiunque sottrae, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa i tabacchi lavorati di cui al titolo I, capo III-bis, del presente testo unico è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Reato introdotto dal d.lgs. 141/2025      26 sexiesdecies      D.lgs. 504/1995      Art. 40      100      400      3      24      ATTINENTE

GEST. IMP.  
AMMINISTRAZIONE  
ENERGY MANAGEMENT

PO\_GS021 Gestione dei distributori e delle accise del gasolio  
 PG\_GS029 Gestione amministrativa  
 PG\_GS042 gestione risorse energetiche

**Vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita**

1. Chiunque senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli vende o pone in vendita tabacchi lavorati è punito con la sanzione amministrativa pecunaria da euro 5.000 a euro 10.000. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà, se il quantitativo di tabacco lavorato non supera i grammi 250.
2. Chiunque acquista tabacchi lavorati da persona non autorizzata alla vendita è punito con la sanzione amministrativa pecunaria da euro 5.000 a euro 10.000. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà, se il quantitativo di tabacco lavorato non supera i grammi 500.
3. Quando le condotte di cui ai commi 1 e 2 hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato rispettivamente superiore a chilogrammi 5 o superiore a chilogrammi 10, si applica la pena dell'arresto fino a un anno e dell'amenda da euro 25 a euro 64.

Reato introdotto dal d.lgs. 141/2026      26 sexiesdecies      D.lgs. 504/1995      Art. 40-quinques      100      400      3      24      NON ATTINENTE

**Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche**

Chiunque fabbrica clandestinamente alcole o bevande alcoliche è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro. La multa è commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione.

Reato introdotto dal d.lgs. 141/2027      26 sexiesdecies      D.lgs. 504/1995      Art. 41      100      400      3      24      NON ATTINENTE

**Associazione a scopo di Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche**

Chiunque si associa allo scopo di fabbricare clandestinamente alcole o bevande alcoliche, ciascuna di esse, per il solo fatto dell'associazione, è punita con la reclusione da tre mesi ad un anno.

Reato introdotto dal d.lgs. 141/2027      26 sexiesdecies      D.lgs. 504/1995      Art. 42      100      400      3      24      NON ATTINENTE

TABELLA REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ EX DLGS 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI (aggiornamento 12/2025)												VALUTAZIONE RISCHIO GAIA SPA				
DESCRIZIONE REATO	FATTISPECIE	RIF.ARTO. 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	ATTINENZA AL PROFILO AZIENDALE	AREA AZIANDALE SENSIBILE	PROBABILITÀ'	MAGNITUDO	ENTITA' RISCHIO	MISURE DI MITIGAZIONE E CONTROLLO		
<b>Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'Accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche</b>																
È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque: a) sottrae con qualsiasi mezzo alcole o bevande alcoliche all'accertamento o al pagamento dell'accisa; b) detiene alcole denaturato in condizioni diverse da quelle prescritte o lo destina ad usi diversi da quelli per i quali è stata concessa l'esenzione.	Reato introdotto dal d.lgs. 141/2027	26 sexiesdecies	D.lgs. 504/1995	Art. 43	100	400	3	24	NON ATTINENTE							
<b>Alterazione di congegni, impronte e contrassegni</b>																
È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, al fine di sottrarre prodotto all'accertamento: a) contraffà, altera, rimuove, guasta o rende inservibili misuratori, sigilli, bollini, punzoni, marchi di verificazione di altri congegni, impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia finanza; b) fa uso di sigilli, bollini, punzoni, marchi di verificazione o altre impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia finanza contrattati od alterati, ovvero senza autorizzazione. Chiunque detiene, senza autorizzazione, congegni, sigilli, bollini o punzoni identici a quelli usati dall'amministrazione finanziaria o dalla Guardia di finanza, anche se contraffatti, è punito con la reclusione da uno a sei mesi. La pena è della reclusione da un mese ad un anno se il fatto è commesso da un fabbricante. Il fabbricante che, senza essere concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, ne abbia agevolato la commissione omettendo di adottare le opportune cautele nella custodia dei misuratori e degli altri congegni ivi indicati è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a 1549 euro. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, ove dal fatto sia conseguita un'evasione di imposta, resta salva l'applicabilità delle sanzioni di cui agli articoli 40 e 43.	Reato introdotto dal d.lgs. 141/2027	26 sexiesdecies	D.lgs. 504/1995	Art. 46	100	400	3	24	ATTINENTE	GEST. IMP. AMMINISTRAZIONE ENERGY MANAGEMENT	2	4	8	PO_GS021 Gestione dei distributori e delle accise del gasolio		
<b>Defezioni ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa</b>																
Per le defezioni riscontrate nella verificazione dei depositi fiscali di entità superiore al 2 per cento oltre il calo consentito si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al triplo della relativa accisa. Nel caso di prodotti denaturati, se la defezione eccede l'uno per cento oltre il calo consentito, l'esercente è punito, indipendentemente dal pagamento dell'accisa commisurata all'aliquota più elevata gravante sul prodotto, con la sanzione amministrativa pecunaria da euro 5.000 a euro 10.000. Se la defezione è di entità superiore al 10 per cento oltre il calo consentito si applicano le pene previste per il tentativo di sottrazione del prodotto al pagamento dell'accisa	Reato introdotto dal d.lgs. 141/2027	26 sexiesdecies	D.lgs. 504/1995	Art. 47	100	400	3	24	NON ATTINENTE							
<b>Irregolarità nella Circolazione</b>																
I prodotti sottoposti ad accisa, anche se destinati ad usi esenti od agevolati, ad esclusione dei tabacchi lavorati, del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e della birra, trasportati senza la specifica documentazione prevista in relazione a detta imposta, ovvero con documento falso od alterato o che non consente di individuare i soggetti interessati all'operazione di trasporto, la merce o la quantità effettivamente trasportata, si presumono di illecita provenienza. In tali casi si applicano al trasportatore ed allo speditore le pene previste per la sottrazione del prodotto all'accertamento o al pagamento dell'imposta.	Reato introdotto dal d.lgs. 141/2027	26 sexiesdecies	D.lgs. 504/1995	Art. 49	100	400	3	24	NON ATTINENTE							
<b>Violazioni in materia di alienazione di beni culturali</b>																
È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000: 1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali; 2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; 3) chiunque di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in perdita del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.	Delitti contro il patrimonio culturale (articolo introdotto con la legge 09 marzo 2022, n. 22)	25-septiesdecies	cp	518-novies	100	400	3	24	NON ATTINENTE							
<b>Appropriazione indebita di beni culturali</b>																
Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si approprià di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata	Delitti contro il patrimonio culturale (articolo introdotto con la legge 09 marzo 2022, n. 22)	25-septiesdecies	cp	518-ter	200	500	3	24	NON ATTINENTE							
<b>Importazione illecita di beni culturali</b>																
Chiunque, fuori dai casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518 quater, 518 quinque, 518 sexies e 518 septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.	Delitti contro il patrimonio culturale (articolo introdotto con la legge 09 marzo 2022, n. 22)	25-septiesdecies	cp	518-decies	200	500	3	24	NON ATTINENTE							
<b>Uscita o esportazione illecite di beni culturali</b>																
Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000. La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanea, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.	Delitti contro il patrimonio culturale (articolo introdotto con la legge 09 marzo 2022, n. 22)	25-septiesdecies	cp	518-undecies	200	500	3	24	NON ATTINENTE							
<b>Distrusione, dispersione, deterioramento, deturamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici</b>																
Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000. Chiunque, fuori dai casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.	Delitti contro il patrimonio culturale (articolo introdotto con la legge 09 marzo 2022, n. 22)	25-septiesdecies	cp	518-duodecies	300	700	3	24	ATTINENTE	GESTIONE IMPIANTI MON/SGI	1	3	3	PG_GS008 SURVEILLANCE E MISURAZIONI PO_VM 001 gestione Vallemarina PO_SD002 Gestione delle matrici ambientali		
<b>Contraffazione di opere d'arte</b>																
È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000: 1) chiunque, al fine di trarre profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico; 2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico; 3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti; 4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.	Delitti contro il patrimonio culturale (articolo introdotto con la legge 09 marzo 2022, n. 22)	25-septiesdecies	cp	518-quaterdecies	300	700	3	24	NON ATTINENTE							
<b>Furto di beni culturali</b>																
Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500. La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 629 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.	Delitti contro il patrimonio culturale (articolo introdotto con la legge 09 marzo 2022, n. 22)	25-septiesdecies	cp	518-bis	400	900	3	24	NON ATTINENTE							
<b>Ricettazione di beni culturali</b>																
Fuori dai casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nei fatti acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000. La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.	Delitti contro il patrimonio culturale (articolo introdotto con la legge 09 marzo 2022, n. 22)	25-septiesdecies	cp	518-quater	400	900	3	24	NON ATTINENTE							



## VALUTAZIONE DEI RISCHI DI COMMISSIONE REATI PRESUPPOSTO DEL D.Lgs. 231/01 E SMI

AL\_MOG001  
REV. 6 DEL 19/12/2025

TABELLA REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ EX DLGS 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI (aggiornamento 12/2025)

VALUTAZIONE RISCHIO GAIA SPA

DESCRIZIONE REATO	FATTISPECIE	RIF.ARTO. 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	ATTINENZA AL PROFILO AZIENDALE	AREA AZIANDALE SENSIBILE	PROBABILITÀ'	MAGNITUDO	ENTITA' RISCHIO	MISURE DI MITIGAZIONE E CONTROLLO
<b>Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali</b> Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi														
Delitti contro il patrimonio culturale (articolo introdotto con la legge 09 marzo 2022, n. 22)														
<b>Riciclaggio di beni culturali</b> Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000. La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.														
Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (articolo introdotto con la legge 09 marzo 2022, n. 22)														
<b>Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici</b> Chiunque, fuori dai casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.														
Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (articolo introdotto con la legge 09 marzo 2022, n. 22)														
<b>Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari</b> Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate Commercio di sostanze alimentari nocive Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi Frode nell'esercizio del commercio Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine Vendita di prodotti industriali con segni mendaci Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari														
(Reati filiera oli vergini di oliva) L.n.9/2013														
(art. 12)														
Artt. 440,442, 444, 473, 474, 515,516, 517, 517-quater														
NON ATTINENTE														